

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 febbraio 1995

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 45.

Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 19 «Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato Marchigiano» Pag. 3

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 15.

Determinazione dell'assegno spettante al consigliere regionale sospeso dalla carica - Art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 16.

Subdeleghe ai comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 17.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1993 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 18.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1994. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 19.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 Pag. 5

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 20.

Distribuzione gas nei Comuni della Regione Molise. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1994, n. 21.

Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise Pag. 6

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 44.

Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste Pag. 7

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 45.

Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle leggi regionali 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 46.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 come modificata e integrata con legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12, legge regionale 28 novembre 1986, n. 54 e legge regionale 23 aprile 1990, n. 45 in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica Pag. 12

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 47.

Modificazione dell'art. 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 48.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 «Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale» Pag. 16

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 64.

Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie Pag. 17

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 65.

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.
Pag. 18

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 66.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 67.

Adempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi appartenenti al comparto zootecnico . . . Pag. 23

REGIONE VALLE D'AOSTA**LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 66.**

Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne Pag. 23

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 67.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1993.
Pag. 24

REGIONE LIGURIA**LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1994, n. 55.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 «Norme in materia di commercializzazione di funghi epigei spontanei» Pag. 25

REGIONE CALABRIA**LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 23.**

Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 - Modificazioni ed integrazioni degli artt. 21, 26 e 36 Pag. 25

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 24.

Integrazione legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987 «Ordinamento degli uffici regionali» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 25.

Interpretazione autentica ed integrazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, recante: «Assegno a favore dei consiglieri regionali sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni» Pag. 26

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1994, n. 26.

Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.
Pag. 26

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47.**

Modificazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12, «Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni» Pag. 27

REGIONE UMBRIA**LEGGE REGIONALE 17 novembre 1994, n. 36.**

Ulteriore modificazione della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali Pag. 28

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1994, n. 9-7/Lcg.**

Modifica del regolamento per lo svolgimento delle selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità.
Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° agosto 1994, n. 11-9/Lcg.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1994, n. 13-11/Lcg.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante «Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario», emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Lcg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Lcg. Pag. 29

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 45.

**Rifinanziamento della legge regionale 2 giugno 1992, n. 19
«Interventi per il potenziamento e lo sviluppo dell'artigianato
Marchigiano».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Marche n. 110
del 17 novembre 1994)

(Omissis).

94R1044

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1994, n. 15.

**Determinazione dell'assegno spettante al consigliere regionale
sospeso dalla carica - Art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 17
del 1^o settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. In applicazione di quanto disposto dal comma 4-ter dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, sostituito dal comma 1 dell'art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30, al consigliere regionale che, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, sia stato sospeso dalla carica è corrisposto, per la durata della sospensione, un assegno pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica, quale stabilita dall'art. 2, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1972, n. 3, come successivamente integrata e modificata.

2. L'erogazione dell'assegno stabilito al precedente comma decorre dal provvedimento che accerta la sospensione del Consigliere. Tale erogazione non può comunque avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

Art. 2.

1. All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge è fatto fronte con i fondi stanziati nel capitolo n. 100 del bilancio di previsione per l'anno 1994.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 18 agosto 1994

DI GIANDOMENICO

95R0016

LEGGE REGIONALE 12 settembre 1994, n. 16.

**Subdeleghe ai comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 18
del 16 settembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

Sono decorsi i termini per il visto:

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Competenze comunali

1. Sono subdelegate ai comuni le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni con riguardo ai beni e alle località sottoposte al vincolo delle bellezze naturali ai sensi dell'art. 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1985, n. 431 e ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1^o dicembre 1989, n. 24 con esclusione delle autorizzazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

2. Fra le autorizzazioni suindicate si intendono comprese quelle previste dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Art. 2.

Competenze regionali

1. Rimangono di competenza regionale:

a) le autorizzazioni relative ai nuovi edifici con una volumetria superiore a 8.000 mc, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti; con una volumetria superiore a 4.000 mc nei comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti; con una volumetria superiore a 2.000 mc in tutti gli altri comuni della regione; e tal fine la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale mentre il volume è quello determinato in base allo strumento urbanistico vigente ai fini del rilascio della concessione edilizia;

b) le autorizzazioni relative alle opere ed interventi di qualsiasi tipo sui corsi d'acqua;

c) le autorizzazioni per la realizzazione delle opere di cui alla legge regionale 2 marzo 1984, n. 4 e legge regionale 8 marzo 1984, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) le autorizzazioni relative ad opere ed interventi che insistono su territori di due o più comuni;

e) le autorizzazioni per la realizzazione di opere localizzate nei territori dei comuni privi di strumenti urbanistici generali già approvati;

f) i pareri per l'approvazione degli strumenti urbanistici;

g) le ordinanze di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, relativi ai lavori intrapresi all'esterno delle località vincolate ai sensi dei succitati articoli 1 e 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 82, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché a quelli intrapresi senza l'autorizzazione di propria competenza;

h) le prescrizioni di cui all'art. 11 della legge 22 giugno 1939, n. 1497;

i) i pareri di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono emanati dal responsabile del settore beni ambientali c/o, in caso di assenza o di impedimento, dal 1° dirigente del suddetto settore da lui delegato, previo parere della commissione regionale per i beni ambientali di cui al n. 4 dell'allegato B) della legge regionale 1° marzo 1983, n. 7.

Art. 3.

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni ed enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 82, decimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, le autorizzazioni che riguardano le opere da eseguirsi da parte delle altre amministrazioni ed enti pubblici rimangono di competenza regionale e vengono rilasciate con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art. 4.

Opere ed interventi non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il restauro e il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) le seguenti operazioni silvo-culturali previste da far valere anche nei territori non sottoposti al vincolo di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, fatta eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie e del taglio raso per superficie superiori da 1 ettaro nel caso di boschi cedui;

rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura necessarie per le attività agricole;

opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;

lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;

c) le attività agricole e forestali che non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

d) la posa dei cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;

e) gli interventi previsti nei Piani di assestamento forestale e nei Piani naturalistici dei parchi e riserve naturali, diretti alla conservazione, alla tutela e al ripristino della flora e della fauna.

Art. 5.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

1. La richiesta per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 va inoltrata dall'interessato, nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 all'assessorato regionale competente e al sindaco competente per territorio negli altri casi, corredata da tutta la documentazione richiesta dalle norme tecniche di attuazione dei P.T.P.A.A.V. di cui alla legge regionale 1° dicembre 1989, n. 24, ove vigenti, ovvero, negli altri casi, la documentazione idonea a spiegare le entità delle modifiche da apportare ai beni tutelati e le precauzioni adottate per limitarne l'impatto.

Art. 6.

Modifica della commissione edilizia comunale

1. Le commissioni edilizie comunali sono integrate da un esperto in materia ambientale-paesaggistica, da nominare da parte dei comuni nel rispetto dei regolamenti edilizi esistenti e del successivo comma 2 del presente articolo.

2. Possono essere nominati, in qualità di esperti, solo tecnici laureati in architettura, ingegneria, geologia, agronomia, scienze forestali e geometri, periti agrari, agrotecnici che risultino iscritti agli albi professionali da almeno cinque anni e che rientrino in apposite tabelle proposte dai rispettivi ordini o collegi professionali.

3. La integrazione della commissione edilizia comunale, di cui al comma 1, non costituisce variante dello strumento urbanistico vigente ed è assunta con deliberazione del consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità.

Art. 7.

Conferenza di servizio

1. Nel mese di novembre di ogni anno la giunta regionale convoca ed organizza una conferenza di servizio alla quale saranno invitati amministratori regionali, provinciali, comunali, gli ordini professionali, le strutture regionali, provinciali, comunali nonché gli amministratori e tecnici dipendenti di tutti gli altri enti pubblici e le organizzazioni di categoria e di volontariato interessate alla tutela dei beni ambientali e al perseguimento delle finalità della presente legge.

2. Il presidente della giunta regionale o l'assessore competente, se delegato a norma del successivo art. 9, nel rispetto della normativa vigente, emana direttive di indirizzo e coordinamento agli enti subdelegati, al fine di rendere omogenee le valutazioni per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 1.

Art. 8.

Corsi di formazione

1. La regione promuove corsi di formazione professionale in coerenza con gli obiettivi della presente legge.

2. A tale scopo, nell'ambito del piano regionale annuale di formazione professionale, la Regione promuove iniziative dirette alla formazione dei quadri della pubblica amministrazione e degli enti locali interessati nonché dei liberi professionisti regolarmente iscritti agli albi professionali.

3. La gestione di tali iniziative può essere affidata agli enti che effettuano corsi di formazione professionale ovvero svolta direttamente dalla Regione.

4. Le iniziative di cui al presente articolo si conformano alle procedure previste per l'ottenimento di interventi degli organi della Comunità economica europea.

Art. 9.

Delega del presidente della giunta

1. Il presidente della giunta regionale può delegare, con apposito decreto, le attribuzioni previste dalla presente legge all'assessore regionale competente per materia.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Le funzioni delegate ai sensi dell'art. 1 sono esercitate a partire dal trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.

2. Sulle domande per ottenere il rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentate alla Regione entro la data di cui al comma 1 provvede la Regione.

Art. 11.

Norma finanziaria

1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge non comporta alcun onere finanziario a carico del bilancio regionale.

Art. 12.

Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 12 settembre 1994

DI GIANDOMENICO

94R0862

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 17.

Rendiconto generale della regione Molise per l'esercizio finanziario 1993 - Articoli 65 e seguenti della legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 20 del 3 ottobre 1994)

(Omissis).

94R0940

LEGGE REGIONALE 30 settembre 1994, n. 18.

Art. 36 legge regionale di contabilità 3 dicembre 1977, n. 44 - Assestamento del bilancio di competenza e di cassa 1994.

(Pubblicata nell'ediz. straord. del Bollettino ufficiale della regione Molise n. 20 del 3 ottobre 1994)

(Omissis).

94R0941

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 19.

Interpretazione autentica dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 20 giugno 1981, n. 12 è interpretato nel senso che sono considerati validi, ai fini della concessione del contributo in conto capitale, anche gli investimenti realizzati dalle imprese artigiane in data antecedente alla presentazione della domanda, comprese le pratiche pregresse.

2. Il periodo utile per l'ammissibilità della spesa sarà fissato dai criteri annuali di cui all'art. 2 della predetta legge regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 3 novembre 1994

DI GIANDOMENICO

94R1045

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1994, n. 20.

Distribuzione gas nei Comuni della Regione Molise.

(Pubblicata nella Gazzetta ufficiale della regione Molise n. 23 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione Molise assume l'obiettivo di completare il programma di distribuzione gas nel proprio territorio, attraverso l'allacciamento alla rete dei metanodotti dei comuni singoli o associati che presentino adeguate dimensioni demografiche nonché condizioni localizzative e tecniche per un'economica gestione del servizio con la finalità di garantire la continuità del servizio e di pervenire a costi uguali per calorie distribuite con la predisposizione di un programma di distribuzione gas in seguito denominato Piano.

Art. 2.

1. Obiettivi del programma regionale di completamento della distribuzione gas sono lo sviluppo sociale ed economico della regione, con particolare riferimento allo sviluppo delle aree interne, nonché l'incentivazione del risparmio energetico, la tutela e la salvaguardia dell'ambiente, il miglioramento della qualità della vita della popolazione molisana.

Art. 3.

1. Il completamento del programma di distribuzione gas viene attuato attraverso il Piano di distribuzione gas proposto dalla Giunta Regionale al Consiglio Regionale, entro due mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, per la definitiva adozione.

2. Il Piano di distribuzione gas ha carattere pluriennale e scorrevole, essendo aggiornato annualmente per tener conto delle opere e degli interventi progressivamente realizzati nonché delle risorse finanziarie nazionali, regionali e comunitarie disponibili ed attivabili per l'attuazione del Piano stesso.

3. La Giunta Regionale, contestualmente all'adozione del Piano di distribuzione gas regionale e dei suoi aggiornamenti da parte del Consiglio Regionale, delibera annualmente il riparto delle risorse disponibili fra gli interventi, in attuazione delle indicazioni di priorità che emergono dall'applicazione dei criteri esplicitati nello stesso Piano.

Art. 4.

1. Il Piano fra l'altro contiene:

a) l'individuazione degli obiettivi generali e specifici del programma di distribuzione dei gas liquidi e metano;

b) l'indicazione delle tipologie di opere e di interventi da realizzare e la valutazione del relativo fabbisogno finanziario;

c) l'individuazione delle misure regionali di aiuto e del loro contributo alla copertura del fabbisogno finanziario stimato, nonché la definizione delle opere ammesse al finanziamento;

d) i criteri per l'individuazione dei beneficiari delle misure di aiuto;

e) i criteri per la formulazione di un quadro di priorità di interventi;

f) le indicazioni relative al quadro delle risorse finanziarie disponibili od attivabili;

g) l'individuazione dei tempi di attuazione del Piano;

h) l'indicazione delle modalità di monitoraggio dell'attuazione del programma;

i) i criteri per il riequilibrio di gestione tra i Comuni, con priorità per quelli di montagna e svantaggiati.

Art. 5.

1. Fra i criteri che devono informare la formulazione del primo Piano, per quanto riguarda l'individuazione dei beneficiari e delle priorità di intervento, dovranno essere privilegiati:

a) per la prima fase di attuazione del piano di cui all'art. 1, viene data priorità agli interventi relativi ai bacini Molise 03 e Molise 05 e al completamento del bacino Molise 06 nonché agli interventi per l'estensione degli impianti esistenti, di cui al programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno (Molise), di cui alla legge n. 784/80 e delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, come da allegato «A»;

b) l'indicazione di priorità per le proposte di intervento per le quali siano disponibili i relativi progetti esecutivi o per le quali, comunque, si riscontrino sia le condizioni di priorità di cui al precedente punto a) sia un adeguato stato di avanzamento della progettazione;

c) l'indicazione di priorità per le proposte di intervento per le quali, pur non essendo stati presentati progetti esecutivi alla data del 10 settembre 1989 indicata dalla delibera CIPE 11 febbraio 1988, tali progetti esecutivi siano stati successivamente elaborati per diretto interessamento della Regione;

d) l'indicazione di priorità per gli interventi per i quali siano previsti modelli di attuazione funzionali e compatibili con l'obiettivo della rapida realizzazione delle opere, della partecipazione del concessionario al finanziamento del progetto, dell'attivazione di modelli di gestione finanziariamente ed economicamente efficienti, ivi compresi le reti funzionanti inizialmente a gas liquido e progettate per la distribuzione di metano.

Art. 6.

1. La Regione, per l'attuazione degli interventi prioritari, può concedere ai Comuni interessati contributi in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo del 65% del costo dell'investimento, al fine di assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento stesso e della connessa gestione da parte del soggetto concessionario.

Art. 7.

1. Al fabbisogno finanziario collegato all'attuazione della presente legge si fa fronte per 30 miliardi di lire a valere sulle risorse regionali relative alla terza annualità di Programmi Regionali di Sviluppo (ex art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78).

2. La Regione si impegna a reperire ulteriori finanziamenti comunitari, nazionali e regionali per la realizzazione delle opere di distribuzione gas e per il completamento, nel tempo, del programma di distribuzione gas.

3. Ai fini dell'erogazione dei contributi pubblici sono considerate finanziabili le reti che, pur progettate per la distribuzione di metano, funzionino inizialmente a G.P.L. e siano convertibili a metano quando si dovranno realizzare i relativi adduttori.

Art. 8.

Norma transitoria

1. In attesa della formulazione e adozione del Piano di distribuzione gas regionale e considerata la necessità di tempestivo impegno delle risorse regionali relative alla terza annualità dei Programmi Regionali di Sviluppo (ex art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/78), la somma di 30 miliardi di lire di cui al precedente art. 7 può essere immediatamente utilizzata secondo i criteri e le modalità di finanziamento previsti dagli articoli 5 e 6 della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 3 novembre 1994

DI GIANDOMENICO

(Omissis).

94R1046

LEGGE REGIONALE 28 novembre 1994, n. 21.

Intervento finanziario per il trasporto in abbonamento dei lavoratori molisani mediante autolinee non di competenza della Regione Molise.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Molise n. 24 del 1° dicembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPROVATO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

1. A favore dei lavoratori molisani che utilizzano in abbonamento autoservizi di linea interurbani non di competenza della Regione Molise per recarsi al posto di lavoro, la Regione interviene finanziariamente per compensare la differenza di costo tra l'abbonamento riferito all'autolinea utilizzata e quello in vigore a livello regionale per analoga percorrenza.

Art. 2.

1. Alle imprese che rilasceranno in favore dei lavoratori molisani abbonamenti di costo pari a quello previsto dagli analoghi titoli di viaggio, in vigore per i servizi di competenza della regione Molise, verrà trimestralmente rimborsata la relativa differenza previa presentazione di fattura con allegato un elenco in cui a fianco dei lavoratori beneficiari siano indicati:

l'autolina utilizzata;

l'importo pagato e quello spettante.

2. Il rimborso è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore ai trasporti se delegato.

Art. 3.

1. Il rilascio degli abbonamenti speciali di cui alla presente legge è subordinato alla condizione che il richiedente documenti di viaggiare, al momento del primo rilascio, per motivi di lavoro.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in 25 (venticinque) milioni di lire, si fa fronte con i fondi previsti sul capitolo 19410 del Bilancio 1994 (Fondo Nazionale Trasporti).

2. Per gli anni successivi si provvederà con la stessa legge approvativa del bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del 2° comma dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 38 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, 28 novembre 1994.

DI GIANDOMENICO

94R1067

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 44.

Seconda legge di variazione al bilancio della Regione per il 1994 e devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e di foreste.

(Pubblicata nel suppl. speciale al Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 45 dell'11 novembre 1994)

(Omissis).

94R1047

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 45.

Norme in materia di pianificazione del territorio: modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e alle leggi regionali 16 marzo 1989, n. 16 e 3 aprile 1989, n. 20.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Articolo 2 - *Soggetti della pianificazione del territorio.*

1. I soggetti della pianificazione del territorio sono:

a) la Regione, in forza delle competenze sancite dall'articolo 117 della Costituzione;

b) le Province e, ove istituita, la Città Metropolitana, per quanto attribuito dagli articoli 15 e 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

c) i Comuni, singoli o riuniti in consorzio, e le Comunità Montane».

Art. 2.

1. L'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 - *Strumenti a livelli di pianificazione.*

1. Sono strumenti di pianificazione per l'organizzazione e la disciplina d'uso del territorio:

a) a livello regionale: il Piano Territoriale Regionale formato dalla Regione che considera il territorio regionale, anche per parti, e ne esplica ed ordina gli indirizzi di pianificazione del territorio;

b) a livello provinciale e di area metropolitana: i Piani Territoriali Provinciali formati dalle Province ed il Piano Territoriale Metropolitano formato dalla Città Metropolitana che considerano il territorio della Provincia o dell'area metropolitana, delineano l'assetto strutturale del territorio e fissano i criteri per la disciplina delle trasformazioni, in conformità con gli indirizzi di pianificazione regionale;

c) a livello sub regionale e sub provinciale, per particolari ambiti territoriali o per l'attuazione di progetti o politiche complesse: i Progetti Territoriali Operativi e i Piani Paesistici; i Progetti Territoriali Operativi considerano particolari ambiti subregionali o sub-provinciali aventi specifico interesse economico, ambientale o naturalistico ovvero interessati da progetti specifici o da iniziative di politica complessa, mentre i Piani Paesistici considerano, anch'essi, particolari ambiti territoriali aventi preminenti caratteristiche di rilevante valore ambientale-paesistico;

d) a livello comunale: i Piani Regolatori Generali, aventi per oggetto il territorio di un singolo Comune, o di più Comuni riuniti in forme associate, ed i relativi strumenti di attuazione».

Art. 3.

1. Il titolo II della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente: «Titolo II - Pianificazione Territoriale».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 - Processo di pianificazione del territorio.

1. Il processo di pianificazione del territorio è realizzato dai soggetti di cui all'articolo 2, nell'ambito delle rispettive competenze, tenendo conto dei Piani riguardanti l'ambito territoriale considerato o comunque interessato, ed assicurando il rispetto delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, formulate dallo Stato in attuazione dell'articolo 81, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

2. Gli strumenti di pianificazione territoriale considerano i contenuti e le prescrizioni dei piani e dei programmi settoriali che hanno incidenza territoriale e che sono redatti in applicazione di disposizioni normative nazionali e regionali e provvedono al loro coordinamento nel rispetto delle competenze degli organi statali interessati.

3. Il Piano Territoriale Regionale, i Piani Territoriali Provinciali, il Piano Territoriale Metropolitano ed i Progetti Territoriali Operativi, qualora contengano una specifica ed esauriente considerazione dei valori ambientali delle porzioni di territorio da tutelare e da valorizzare, hanno anche efficacia ai fini della tutela del paesaggio e ottemperano al disposto dell'articolo 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431; l'esistenza di detta condizione e l'efficacia dei Piani ai fini paesaggistici sono riconosciute e dichiarate espressamente in sede di adozione.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale costituiscono quadro di riferimento e di indirizzo per la formazione degli strumenti urbanistici e per la redazione dei piani settoriali i quali devono dimostrare la congruenza con gli stessi.

5. Per quanto attiene ai contenuti ed agli elaborati dei Piani Paesistici si applicano le norme di cui agli articoli 5 e 6 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

6. Per quanto attiene ai Piani dei Parchi e delle altre aree protette naturali si applicano le norme previste dalle vigenti leggi di settore.

7. Le previsioni e le normative di cui alla presente legge, concernenti il Piano Territoriale Metropolitano si applicano a far tempo dalla individuazione dell'area e dalla istituzione dell'autorità della Città Metropolitana.

8. I Piani Territoriali hanno valore di programmi, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, per il coordinamento, di cui al comma 4 dell'articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, per la predisposizione dei Piani di Bacino».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 - Contenuti del Piano Territoriale.

1. Il Piano Territoriale Regionale, in coordinamento con gli indirizzi di sviluppo economico e sociale del Piemonte, contenuti in atti di programmazione regionale, laddove questi ultimi siano vigenti, definisce gli indirizzi generali e settoriali di pianificazione del territorio della Regione e provvede al riordino organico dei piani, programmi e progetti regionali di settore, nonché delle direttive e degli atti programmatici comunque formulati dal Consiglio Regionale aventi rilevanza territoriale.

2. Il Piano Territoriale Provinciale ed il Piano Territoriale Metropolitano, in conformità con le indicazioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, configurano l'assetto del territorio tutelando e valorizzando l'ambiente naturale nella sua integrità, considerando la pianificazione comunale esistente e coordinano le politiche per la trasformazione e la gestione del territorio che risultano necessarie per promuovere il corretto uso delle risorse ambientali e naturali e la razionale organizzazione territoriale delle attività e degli insediamenti.

3. Per l'attuazione delle politiche individuate, il Piano Territoriale:

a) può definire direttamente i vincoli e gli interventi che si rendono necessari, valutando gli effetti ambientali e socio-economici che la realizzazione di tali interventi può complessivamente determinare;

b) fornisce indicazioni territoriali e normative da seguire, precisare e introdurre nella formazione e adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani e programmi di settore;

c) fornisce indicazioni per il coordinamento dei programmi, relativi ai più rilevanti interventi territoriali delle Amministrazioni e delle Aziende pubbliche, nel rispetto delle competenze statali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

4. A tale scopo, e secondo le modalità di cui al comma 3, il Piano Territoriale definisce:

a) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela delle risorse primarie, della difesa del suolo dal dissesto idrogeologico, della prevenzione e difesa dall'inquinamento, definendo, nel rispetto delle competenze statali, i criteri di salvaguardia;

b) le porzioni di territorio da sottoporre a particolare disciplina ai fini della tutela e della valorizzazione dei beni storico-artistici ed ambientali, dei parchi e delle riserve naturali e delle aree di interesse paesaggistico e turistico;

c) i criteri localizzativi per le reti infrastrutturali, i servizi, le attrezzature e gli impianti produttivi di interesse regionale; con particolare attenzione ai trasporti, alle reti telematiche ed alle attività produttive e commerciali di livello sovramunicipale;

d) i criteri, gli indirizzi e le principali prescrizioni, che devono essere osservati nella formazione dei piani a livello comunale o di settore, precisando le eventuali prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) i casi in cui la specificazione o l'attuazione del Piano Territoriale sono subordinate alla formazione di Progetto Territoriale Operativo, individuandone anche l'area relativa.

5. Il Piano Territoriale definisce inoltre i criteri, gli indirizzi e gli elementi territoriali per la formazione di programmi e provvedimenti di settore e può dettare particolari discipline e prescrizioni relative alle materie di competenza regionale; in particolare definisce le linee di indirizzo territoriale relative alle attività di cava, allo smaltimento dei rifiuti, alla tutela ed uso delle risorse idriche e dello smaltimento dei reflui, ai piani di qualità dell'aria e del rumore.

6. Il Piano Territoriale costituisce quadro di riferimento per l'attuazione programmata degli interventi pubblici e privati sul territorio».

Art. 6.

1. Al numero 1) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «e del relativo programma pluriennale di intervento e di spesa secondo quanto previsto al punto d) dell'articolo 12 della legge regionale 19 agosto 1977, n. 43».

2. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«2) le tavole di piano, che definiscono alla scala più appropriata, e comunque non inferiore a 1:250000, le scelte e le politiche di piano in riferimento alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui al quarto comma dell'articolo 5».

Art. 7.

1. L'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 - Formazione e approvazione dei Piani Territoriali.

1. La Giunta Regionale, sentite le Province e la Città Metropolitana, adotta il Piano Territoriale Regionale e lo trasmette alle Province ed alla Città Metropolitana. Entro i successivi quarantacinque

giorni, le Province e la Città Metropolitana esprimono con deliberazione consiliare, e trasmettono alla Regione, il loro parere; contestualmente alla trasmissione alle Province ed alla Città Metropolitana, viene data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Regionale, esaminati i pareri e le osservazioni ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, assume le determinazioni al riguardo e procede, con provvedimento motivato, alla predisposizione degli elaborati definitivi; conseguentemente il Piano è sottoposto al Consiglio Regionale per l'approvazione.

2. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispone, con il concorso dei Comuni attuato secondo le modalità dell'articolo 9-ter, il Piano Territoriale Provinciale o il Piano Territoriale Metropolitanamente che viene trasmesso alle Comunità Montane ed ai Comuni interessati. Entro sessanta giorni dalla ricezione, le Comunità Montane ed i Comuni esprimono con deliberazione consiliare il loro parere e lo trasmettono alla Provincia od alla Città Metropolitana. Della redazione del Piano viene altresì data notizia sul Bollettino ufficiale della Regione con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di presentare, nei successivi sessanta giorni, eventuali motivate osservazioni. Decorsi i termini predetti, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana, esaminati i pareri e le osservazioni ed assunte le determinazioni al riguardo predispone, con provvedimento motivato, gli elaborati definitivi e li invia al Consiglio Provinciale o al Consiglio Metropolitanamente per l'adozione. Il Piano adottato è inviato, corredato dai pareri espressi dagli Enti locali, alla Giunta Regionale. La Giunta Regionale entro novanta giorni, e previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato entro trenta giorni dalla richiesta, predispone una relazione sulla conformità del Piano al Piano Territoriale Regionale o, se non ancora approvato, con gli indirizzi di pianificazione regionale, generali o settoriali, già operanti ed esprime, con atto deliberativo, una propria proposta al Consiglio Regionale il quale, entro i successivi novanta giorni dall'invio, approva il Piano».

Art. 8.

1. L'articolo 8 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8 - Efficacia dei Piani Territoriali.

1. I Piani Territoriali sono pubblicati, a seguito della loro approvazione, per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione e da tale data entrano in vigore ed hanno efficacia a tempo indeterminato nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nei limiti previsti dalla legislazione.

2. Dalla data di adozione dei Piani Territoriali si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate, a pena di inefficacia delle stesse, dalla Giunta Regionale nell'atto di adozione.

3. Ove i Piani di cui al comma 1 comportino la revisione degli strumenti urbanistici generali di livello comunale, o l'introduzione di varianti agli stessi, si applicano le disposizioni del titolo III.

4. I Piani Territoriali possono contenere disposizioni cogenti per i Piani Regolatori Generali, nonché disposizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente, e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati; l'esistenza delle prescrizioni e disposizioni predette deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di approvazione del Piano.

5. Nelle aree normate dai Piani Paesistici, redatti ai sensi della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e nelle aree protette normate dai Piani di area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, così come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, a partire dalla data della loro adozione, è fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente interventi in contrasto con le prescrizioni individuate dai Piani stessi come immediatamente prevalenti.

6. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici approvati costituiscono, a tutti gli effetti, variante al Piano Territoriale Regionale e ai relativi Piani Territoriali Provinciali o Piano Territoriale Metropolitanamente.

Art. 9.

1. L'articolo 8-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8-bis - Attuazione dei Piani Territoriali.

1. I Piani Territoriali si attuano mediante l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali, mediante i piani e i programmi di settore, i progetti di rilievo regionale o provinciale o metropolitanamente o attuativi di normative speciali dello Stato o della Regione.

2. I Piani settoriali qualora contengano indicazioni di carattere territoriale, incidenti direttamente sull'uso del suolo, sono approvati secondo le procedure della presente legge e, di conseguenza, costituiscono variante ai Piani Territoriali.

3. I Piani Territoriali possono, altresì, essere attuati attraverso l'emanazione, da parte del Consiglio Regionale, di specifiche direttive di indirizzo — settoriali o per ambiti territoriali — rivolte alle Province ed ai Comuni ai fini della redazione o della gestione dei Piani di loro competenza».

Art. 10.

1. L'articolo 8-ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8-ter - Progetto Territoriale Operativo.

1. Il Progetto Territoriale Operativo è strumento di specificazione o di attuazione del Piano Territoriale Regionale, del Piano Territoriale Provinciale e del Piano Territoriale Metropolitanamente; può essere inteso anche come stralcio, eventualmente in variante, degli stessi e riguarda politiche o aree ad alta complessità.

2. Il Progetto Territoriale Operativo è formato nei casi e con riferimento alle aree o ai progetti indicati dal Piano Territoriale Regionale o dal Piano Territoriale Provinciale o dal Piano Territoriale Metropolitanamente.

3. Il Progetto Territoriale Operativo contiene di norma:

a) la specificazione e l'affermamento delle definizioni ed individuazioni di cui all'articolo 5, 4, lettere a), b), c), d), nonché, ove necessario, dei criteri, indirizzi, discipline e prescrizioni di cui all'articolo 5, comma 5;

b) l'individuazione anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilità delle opere e delle infrastrutture di diretta competenza della Regione e di altri soggetti pubblici, con riferimento ai relativi progetti;

c) la verifica dei contenuti normativi, già definiti dal Piano Territoriale da osservarsi nella pianificazione comunale;

d) le prescrizioni e le norme immediatamente prevalenti sulla disciplina urbanistica comunale vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati;

e) la valutazione dei costi e dei tempi di realizzazione degli interventi; l'individuazione delle risorse pubbliche e private necessarie; l'individuazione dei soggetti, delle modalità e degli strumenti per la realizzazione, nonché la disciplina per il coordinamento di programmi pubblici e privati.

4. I Progetti Territoriali Operativi valutano la compatibilità ambientale degli interventi previsti e delimitano gli ambiti di operatività diretta e di influenza indiretta».

Art. 11.

1. Il numero 1) del primo comma dell'articolo 8-*quater* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«1) la Relazione, che contiene: l'illustrazione delle finalità dei criteri e delle scelte, in riferimento allo stato di fatto, al Programma Regionale di Sviluppo ed alle eventuali analisi socio-economiche disponibili, ai Piani Territoriali ed agli strumenti urbanistici locali; l'individuazione degli effetti indotti, del territorio di operatività diretta e dell'ambito di influenza indiretta».

2. Il numero 4) del primo comma dell'articolo 8-*quater* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«4) l'Analisi di Compatibilità Ambientale per la valutazione delle scelte proposte».

3. Il secondo comma dell'articolo 8-*quater* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 8-*quinquies* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8-*quinquies* - *Formazione e approvazione del Progetto Territoriale Operativo e del Piano Paesistico.*

1. I Progetti Territoriali Operativi ed i Piani Paesistici sono formati rispettivamente dalla Giunta Regionale o dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana a seconda del Piano Territoriale approvato che li determina.

2. La Giunta Regionale, nei casi di propria competenza, adotta il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico successivamente ai pareri, espressi dalle Province, dalla Città Metropolitana, dai Comuni e dalle Comunità Montane interessate. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Regionale; trascorso tale termine, la Giunta Regionale può, in ogni caso, procedere all'adozione.

3. La Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana predispongono, nei casi di propria competenza, il Progetto Territoriale Operativo o il Piano Paesistico e, acquisito il parere dei Comuni e delle Comunità Montane interessate, lo adottano. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta inviata dalla Giunta Provinciale o dalla Giunta Metropolitana; trascorso tale termine, la Giunta Provinciale o la Giunta Metropolitana può, in ogni caso, procedere all'adozione. Il Piano adottato è inviato alla Giunta Regionale.

4. La Giunta Regionale dà notizia dell'adozione dei Piani di cui ai commi 2 e 3 sul Bollettino ufficiale della Regione, con l'indicazione della sede in cui chiunque può prendere visione degli elaborati; entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale chiunque può far pervenire alla Giunta Regionale, alla Giunta Provinciale o alla Giunta Metropolitana le proprie motivate osservazioni.

5. La Giunta Regionale, esaminate le osservazioni pervenute ed acquisito il parere della Commissione Tecnica Urbanistica e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, espresso in seduta congiunta e rassegnato nel termine di trenta giorni dalla richiesta, procede, per quanto riguarda i Piani da essa adottati, alla predisposizione, con motivato provvedimento, degli elaborati definitivi che vengono trasmessi al Consiglio Regionale per l'approvazione.

6. Per quanto attiene ai Piani adottati dalle Province o dalla Città Metropolitana le stesse provvedono, dopo l'esame delle osservazioni pervenute, alla redazione degli elaborati definitivi.

7. I Piani di competenza provinciale o metropolitana, acquisito il parere di conformità con il Piano Territoriale Regionale espresso dalla Giunta Regionale nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, sono trasmessi ai rispettivi Consigli per l'approvazione».

Art. 13.

1. L'articolo 8-*sexies* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è sostituito dal seguente:

«Articolo 8-*sexies* - *Validità ed efficacia del Progetto Territoriale Operativo.*

1. Il Progetto Territoriale Operativo ha la validità determinata dal Consiglio Regionale in relazione alla complessità e alle caratteristiche degli interventi previsti; nei limiti della legislazione statale.

2. Le norme e le altre prescrizioni del Progetto Territoriale Operativo, qualora dichiarate immediatamente prevalenti, hanno immediata applicazione anche in variante alla disciplina urbanistica comunale.

3. I Comuni interessati provvedono ai necessari adempimenti; qualora i Comuni non provvedano entro tre mesi, la Giunta Regionale esercita i poteri sostitutivi.

4. Le varianti agli strumenti urbanistici locali di cui al presente articolo, sono approvate con deliberazione della Giunta Regionale previo parere della Commissione Tecnica Urbanistica la quale si esprime nella prima seduta successiva al ricevimento degli atti e comunque non oltre trenta giorni».

Art. 14.

1. Doppio l'articolo 9-*bis* della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo:

«Articolo 9-*ter* - *Concorso dei Comuni e delle Comunità Montane alla formazione dei Piani Territoriali di competenza provinciale e metropolitana.*

1. La Provincia e la Città Metropolitana, rispetto alle finalità della presente legge, assicurano il concorso dei Comuni e delle Comunità Montane interessati nell'ambito dell'elaborazione del Piano Territoriale Provinciale, del Piano Territoriale Metropolitano, dei Progetti Territoriali Operativi e dei Piani Paesistici di loro competenza od a loro affidati.

2. Ai fini della realizzazione del concorso, di cui al comma 1, le Province e la Città Metropolitana, in sede di elaborazione dei Piani:

a) attivano periodiche riunioni di Sindaci e dei Presidenti delle Comunità Montane;

b) raccolgono gli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali esistenti, o in itinere, anche al fine di realizzare una cventuale mosaicatura di sintesi degli stessi;

c) prendono atto, laddove esistenti, delle indicazioni urbanistiche contenute nei piani pluriennali di sviluppo delle Comunità Montane.

3. Le Province e la Città Metropolitana predispongono obbligatoriamente, con atto consiliare, un Regolamento relativo allo svolgimento delle riunioni di cui al punto a) del comma 2.

4. La Giunta Provinciale e la Giunta Metropolitana, nel predisporre il Piano, tengono conto delle risultanze emerse dalle azioni di cui al comma 2.

5. Dell'avvenuto concorso dei Comuni e delle Comunità Montane i Consigli Provinciali ed il Consiglio Metropolitano devono dare riscontro documentato in sede di adozione dei singoli Piani Territoriali».

Art. 15.

1. L'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Articolo 10 - *Varianti ai Piani Territoriali.*

1. I Piani Territoriali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b) e c), sono variati, anche per integrazioni od aggiornamenti, con le procedure previste dagli articoli 7 e 8-*quinquies*, anche in base alla verifica dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità.

2. I Piani Territoriali sono variati in conseguenza dell'approvazione dei piani di settore qualora questi ultimi siano stati approvati secondo le procedure dell'articolo 7 e possono altresì essere variati in conseguenza dell'approvazione di accordi di programma, di progetti di rilievo regionale, attuativi di normative speciali dello Stato del Programma regionale di sviluppo, in quanto incidenti sull'assetto del territorio.

3. Le previsioni e le prescrizioni contenute nel Piano Territoriale Regionale, nei Piani Territoriali Provinciali e nel Piano Territoriale Metropolitanano devono essere adeguate almeno ogni dieci anni e comunque in relazione al variare delle situazioni sociali ed economiche».

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, è inserito il seguente nuovo articolo:

«Articolo 10-bis - Stato di attuazione del processo di pianificazione.

1. La Giunta Regionale, le Giunte Provinciali e la Giunta Metropolitanana attivano iniziative per favorire la diffusa conoscenza degli strumenti di pianificazione territoriale, promuovono ed assicurano l'aggiornamento del processo di pianificazione del territorio predisponendo, a tal fine, relazioni biennali sullo stato di attuazione del processo di pianificazione».

Art. 17.

1. Il primo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Dalla data di adozione dei Piani Territoriali e dei Progetti Territoriali Operativi, e fino alla loro approvazione, i Sindaci dei Comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze di concessione e di autorizzazione che siano in contrasto con le norme specificamente contenute negli stessi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8».

2. Il settimo comma dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«I provvedimenti sospensivi del primo, secondo e quinto comma si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani Territoriali o del Progetto Territoriale Operativo, nonché degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari».

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 77-bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«La Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:

- a) il Piano Territoriale Regionale;
- b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitanano;
- c) i Progetti Territoriali Operativi;
- d) i Piani Paesistici;
- e) i Piani di Arca dei Parchi e delle altre aree protette».

Art. 19.

1. Alla lettera a) del primo comma dell'articolo 11 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: «e delle sue articolazioni sub-comprensoriali ed intercomunali».

2. Al secondo comma dell'articolo 37 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «e al Comprensorio».

3. Al quinto comma dell'articolo 41 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: «dei Comitati Comprensoriali».

4. Al primo comma dell'articolo 67 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, sono abrogate le seguenti parole: «o su proposta del Comitato Comprensoriale competente per territorio».

5. Il terzo comma dell'articolo 74 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato.

Art. 20.

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, le parole: «, di cui all'articolo 9, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «a norma».

Art. 21.

1. L'articolo 4 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 - Pianificazione paesistica.

1. Laddove siano presenti beni ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della potestà trasferita dallo Stato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, anche per il tramite delle Province e della Città Metropolitana e nei limiti di cui all'articolo 8-quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti, comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:

a) nelle località incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall'articolo 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

b) nelle aree e località comprese nelle categorie di cui all'articolo 82, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431;

c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitanano come parti del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici, artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e disciplina».

Art. 22.

1. Per effetto della presente legge e dalla data della sua entrata in vigore, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 80, 80-bis e 82 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il secondo comma dell'articolo 2 e il titolo II della legge regionale 6 marzo 1989, n. 16;

c) gli articoli 3 e 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 10 novembre 1994

BRIZIO

94R1048

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 46.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 come modificata e integrata con legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12, legge regionale 28 novembre 1986, n. 54 e legge regionale 23 aprile 1990, n. 45 in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 - Ambito di applicazione della legge.

1. Le presenti norme, emanate in conformità ai criteri generali approvati dal CIPE con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 348 del 19 dicembre 1981, si applicano a tutti gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato, della Regione, delle Province o dei Comuni, nonché a quelli acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica.

2. I presenti criteri si applicano, altresì, alle assegnazioni delle case parcheggio, non appena sia cessata la causa dell'uso contingente per la quale sono stati realizzati e sempreché abbiano tipologie e standards abitativi adeguati.

3. Sono esclusi da tale applicazione gli alloggi:

a) realizzati o recuperati da Enti pubblici con programmi di edilizia agevolata qualora siano destinati, mediante l'emissione di appositi bandi, a fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f);

b) di servizio per i quali la legge preveda la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;

c) di proprietà degli Enti pubblici previdenziali, purché non acquistati, realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione.

4. Sono altresì esclusi gli alloggi che hanno formato oggetto di interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f).

5. Possono inoltre essere esclusi, con atto deliberativo della Giunta Regionale:

a) gli alloggi che per modalità di acquisizione, per destinazione funzionale, per caratteristiche dell'utenza insediata o per particolari caratteri di pregio storico-artistico, non siano utilizzati o utilizzabili per i fini propri dell'edilizia residenziale pubblica;

b) gli alloggi di proprietà dei Comuni e degli Enti pubblici non economici, che non siano stati realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione, e che siano destinati a soddisfare fasce di redditi superiori a quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f).

Art. 2.

1. L'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 27 febbraio 1986, n. 12 e dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45 è sostituito dal seguente:

Articolo 2 - Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica.

1. Per essere ammesso all'assegnazione degli alloggi di cui alla presente legge, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro della CEE; sono altresì ammessi i cittadini extracomunitari per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 8 novembre 1989, n. 64, nonché i cittadini di uno Stato straniero in cui analogo diritto è reciprocamente riconosciuto;

b) avere residenza anagrafica oppure prestare, o essere destinato a prestare, attività lavorativa nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso; detto requisito non è richiesto ai lavoratori emigrati all'estero, ai quali non è consentita la partecipazione per più di un ambito territoriale;

c) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nella Provincia nel cui ambito è pubblicato il bando di concorso;

d) non essere titolare di diritti di cui alla lettera c) su uno o più immobili ubicati in qualsiasi località, la cui rendita catastale rivalutata sia superiore a 2,5 volte la tariffa della categoria A/2 classe I del Comune in cui è ubicato l'immobile o la quota prevalente degli immobili; sono esclusi gli immobili utilizzati per lo svolgimento diretto di un'attività economica;

e) non aver ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, o di alloggi acquistati, realizzati o recuperati da Enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'ERP, su tutto il territorio nazionale, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

f) fruire alla data di pubblicazione del bando di concorso di un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite per l'accesso all'edilizia sovvenzionata vigente al momento dell'indizione del bando di concorso; per le famiglie di nuova formazione, come definite all'articolo 11, comma 1, lettera g), numero 2, il reddito annuo complessivo è costituito dalla somma dei redditi percepiti da ciascuno dei nubendi;

g) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere c), d), e), g), da parte degli altri componenti il nucleo familiare.

3. I requisiti di cui al comma 1 devono permanere al momento dell'assegnazione nonché, successivamente, in costanza di rapporto, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera f) per il quale valgono le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2.

4. Particolari requisiti aggiuntivi possono essere stabiliti in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione possono prevedere requisiti integrativi rispondenti alle finalità programmatiche, con riferimento anche all'eventuale anzianità di residenza.

5. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

a) reddito annuo complessivo è quello imponibile, relativo all'ultima dichiarazione fiscale, al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari di ciascun componente il nucleo che svolga attività lavorativa autonoma o dipendente o percepisca pensione. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti

gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse, ad eccezione dei sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da componenti il nucleo familiare handicappati o disabili. Detto reddito è calcolato ai sensi dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni;

b) per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, gli affini entro il secondo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente duri da almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Sono considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita duri da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente, sia da parte delle persone conviventi;

c) è adeguato al nucleo familiare l'alloggio composto da un numero di vani, esclusi accessori, uguale o superiore a quello dei componenti il nucleo familiare; non può comunque considerarsi adeguato un alloggio:

- 1) dichiarato igienicamente inidoneo dall'Autorità competente;
- 2) composto da un solo vano.

6. Il limite di reddito per l'accesso all'edilizia sovvenzionata di cui al comma 1, lettera f), ai fini dell'aggiornamento delle fasce di reddito di cui all'articolo 14, comma 3, della legge regionale 26 luglio 1984, n. 33, è aggiornato biennalmente dalla Giunta Regionale, con riferimento al mese di luglio, in base al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati dell'anno precedente.

Art. 3.

1. L'articolo 3 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3 - Ente legittimato all'emissione del bando.

1. Le assegnazioni che, a norma dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono di competenza dei Comuni, devono avvenire mediante pubblico concorso conseguente alla pubblicazione di appositi bandi finalizzati alla formazione di graduatorie generali permanenti per ambiti territoriali definiti dalla Regione. La Giunta Regionale può autorizzare l'emissione di bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificatamente individuati.

2. I bandi sono emessi con cadenza biennale dai Comuni o dai loro Consorzi, con facoltà di delega alle ATC competenti per territorio e rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata.

3. L'assegnazione degli alloggi che si rendono disponibili nel territorio di Comuni che non hanno adempiuto al disposto di cui al comma 2, avviene attingendo alle graduatorie formate su bandi emessi da altri Comuni, nel cui ambito territoriale il Comune inadempiente è compreso; anche in tal caso si applica la riserva di assegnazione ai residenti di cui all'articolo 4, comma 3.

4. Le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai Comuni alle ATC, con rimborso dei costi sostenuti dall'ATC delegata».

Art. 4.

1. L'articolo 4 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Articolo 4 - Ambito territoriale del bando.

1. Ai fini della assegnazione delle abitazioni realizzate mediante finanziamenti disposti per interventi di edilizia residenziale pubblica il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali definiti dalla legge regionale 9 luglio 1976, n. 41, o loro aggregazioni individuate dalla Giunta Regionale.

2. La Giunta Regionale, in presenza di Consorzi di Comuni costituiti per l'emissione di bandi di assegnazione, può individuare ambiti territoriali diversi.

3. Tutti i cittadini residenti o che prestano la loro attività lavorativa in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2, possono concorrere all'assegnazione di almeno il 50 per cento degli alloggi disponibili in detto ambito territoriale, mentre la quota restante è riservata ai residenti nei singoli Comuni in cui gli alloggi si rendono disponibili; tale quota può essere elevata al 100 per cento nel caso di alloggi assoggettati ad interventi di recupero».

Art. 5.

1. L'articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 - Forme di pubblicità.

1. Il bando di concorso è pubblicato mediante affissione di manifesti per almeno quindici giorni utili consecutivi nell'Albo Pretorio e nelle sedi di decentramento del Comune o dei Comuni compresi nell'ambito territoriale del bando, nonché nelle sedi delle ATC competenti per territorio, in luogo aperto al pubblico.

2. Al fine di assicurare l'informazione ai cittadini italiani emigrati all'estero, i Comuni trasmettono copia del bando alle rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero, nelle forme previste dal Ministero competente.

3. Della pubblicazione dei bandi è data inoltre notizia al pubblico mediante inserzione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte».

Art. 6.

1. Il primo comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«I moduli per la presentazione delle domande, predisposti a cura dell'Ente banditore sono distribuiti, a richiesta, dagli uffici comunali e dall'ATC competente per territorio».

2. Dopo il sesto comma dell'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

«In deroga a quanto disposto dal comma 3, nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati con deliberazione del CIPE 30 maggio 1985, il bando può prevedere che alla domanda non sia allegata la documentazione a prova delle dichiarazioni rese. In tal caso il Comune redige una graduatoria pubblica sulla base di quanto dichiarato in domanda e, seguendo l'ordine di graduatoria, chiede la documentazione a prova ad un numero di richiedenti uguale alle assegnazioni da effettuare più ad un congruo numero di riserve».

Art. 7.

1. Il sesto comma dell'articolo 9 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Al fine di acquisire più ampi elementi di giudizio in base ai quali la Regione possa programmare gli interventi nel settore dell'ERP, la Giunta Regionale provvede ad impartire disposizioni ai Comuni e alle ATC per la raccolta delle informazioni contenute nei moduli di domanda».

Art. 8.

1. L'articolo 11 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1990, n. 45, è sostituito dal seguente:

«Articolo 11 - Punteggi da attribuire ai concorrenti.

1. I punteggi da attribuire ai concorrenti sono stabiliti come segue:

a) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili: punti 4.

Per locali impropriamente adibiti ad abitazione, e sempre che siano privi di servizi igienici propri regolamentari, devono intendersi tutti quei locali che per la loro struttura e originaria destinazione, secondo la licenza comunale, non siano destinati ad abitazione.

Per soffitta si intende il locale ricavato tra l'ultimo piano e il tetto senza plafonatura.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

b) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare:

1) in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione, certificato dal Comune, sia considerato scadente ai sensi dell'articolo 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392: punti 1;

2) in alloggio privo di servizio igienico completo composto di WC, lavabo, doccia o vasca: punti 2;

3) in alloggio con servizio igienico esterno in comune con altre famiglie: punti 3;

c) richiedenti che abitano alla data del bando con il nucleo familiare in alloggio sovraffollato:

1) due persone a vano abitabile: punti 1;

2) oltre due persone a vano abitabile: punti 2;

3) oltre tre persone a vano abitabile: punti 3.

Per vano abitabile si deve intendere ogni locale, con esclusione della cucina e dei servizi, che abbia i requisiti previsti dall'articolo 3, quarto comma del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1967, n. 628, e comunque non inferiore a 8 metri quadrati;

d) richiedenti che abitano con il nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

1) se la coabitazione non determina sovraffollamento: punti 1;

2) se la coabitazione determina sovraffollamento: punti 2.

La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggi a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'Autorità competente, di sistemazione in locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica;

e) richiedenti il cui reddito pro-capite complessivo annuo, risulti non superiore all'importo di:

1) L. 3.500.000 annuo per persona: punti 1;

2) L. 3.000.000 annuo per persona: punti 2;

3) L. 2.500.000 annuo per persona: punti 3.

Dette classi di reddito vengono aggiornate dalla Giunta Regionale con riferimento all'aggiornamento del limite di assegnazione. Il reddito di riferimento è calcolato con le modalità di cui all'articolo 2, primo comma, lettera f);

f) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro: punti 2;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'Autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: punti 4;

3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto:

3.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 1;

3.2) in tutti gli altri casi: punti 2;

4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto:

4.1) se la sentenza è motivata da morosità: punti 2;

4.2) in tutti gli altri casi: punti 4.

I punteggi connessi allo sfratto per morosità sono riconoscibili soltanto se alla documentazione è allegata l'attestazione del Comune di residenza che si tratta di morosità incolpevole;

g) richiedenti che appartengono alle seguenti categorie:

1) hanno superato il sessantesimo anno di età, non svolgono alcuna attività lavorativa, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, eventualmente anche con un minore o maggiorenne a carico: punti 2;

2) richiedenti che:

2.1) contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando: punti 1;

2.2) hanno contratto matrimonio non oltre due anni prima della data del bando: punti 2;

3) richiedenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili;

3.1) con percentuale di invalidità compresa fra l'81 per cento e il 100 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella I e II categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834: punti 3;

3.2) con percentuale di invalidità compresa fra il 71 per cento e l'80 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella III categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 2;

3.3) con percentuale di invalidità compresa fra il 67 per cento e il 70 per cento, ovvero invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio collocati nella IV e V categoria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 834/1981: punti 1.

Le certificazioni attestanti le condizioni di cui alla lettera g), numero 3, devono contenere le descrizioni del tipo di menomazione e la relativa percentuale di invalidità e sono rilasciate: per gli invalidi civili, dalla U.S.S.L. e, per gli invalidi del lavoro, dall'I.N.A.I.L., come previsto dalla normativa vigente in materia; per gli invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio, dalle Commissioni mediche territoriali ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia;

4) lavoratori dipendenti emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza: punti 2;

5) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa: punti 2.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, sono collocati d'ufficio in graduatoria speciale relative ad ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così formate, sono valide ai fini della assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a tali categorie di cittadini, per determinazione della Regione o per espressa previsione della legge di finanziamento.

Tali assegnazioni non vengono computate nella quota di riserva di cui all'articolo 15 ad eccezione di quelle di cui al numero 5;

h) nuclei familiari composti da cinque e più persone: punti 1.

2. Non sono cumulabili fra loro i punteggi di una stessa lettera nonché i punteggi previsti alle lettere a) e b).

3. Nel caso di punteggi tra loro non cumulabili si tiene conto del punteggio maggiore.

Art. 9.

1. Dopo il nono comma dell'articolo 12 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è aggiunto il seguente comma:

«Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria».

Art. 10.

1. L'articolo 13 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è abrogato.

Art. 110.

1. L'articolo 15 della legge regionale 10 dicembre 1984 n. 64 è sostituito dal seguente:

«Articolo 15 - Riserve.

1. I Comuni sono autorizzati ad assegnare, dandone comunicazione alla Regione, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore; degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 12, per far fronte a specifiche e documentabili situazioni di emergenza abitativa, quali: pubbliche calamità, sfratti, sistemazione dei profughi, sgombero di unità abitative da recuperare, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine.

2. Tutte le quote di riserva previste dalle vigenti disposizioni debbono essere contenute nel predetto 25 per cento di alloggi da assegnare annualmente in ciascun ambito.

3. Al fine di assicurare alle forze dell'ordine la possibilità di richiedere l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, i Comuni informano la Prefettura in merito ai bandi emessi ed al numero di alloggi che, nell'ambito della riserva di cui al primo comma, possono essere destinati alle forze dell'ordine; tale riserva speciale deve essere prevista in misura comunque non inferiore al 5 per cento degli alloggi di cui si prevede l'assegnazione. Qualora entro sessanta giorni dall'inizio della comunicazione la Prefettura non abbia segnalato l'interesse ad accedere alla riserva speciale, la stessa non è più operante.

4. A norma dell'articolo 13 della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Giunta Regionale può riservare, anche su proposta dei Comuni interessati, una quota di alloggi di edilizia residenziale pubblica non superiore al 10 per cento dell'aliquota prevista dal primo comma, a favore degli emigrati che ne facciano richiesta entro tre anni dalla data del rientro e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.

5. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti all'articolo 2.

6. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

7. L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalla Commissione di cui all'articolo 10 previa istruttoria dei Comuni interessati.

8. Qualora, in presenza delle situazioni di emergenza abitativa di cui al comma 1, sussistano condizioni di particolare urgenza il Comune può procedere, anche in deroga ai commi 5 e 6 ma nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni.

9. Ogni altra forma di riserva al di fuori di quelle previste dal presente articolo, deve essere determinata da leggi regionali, fatte salve diverse disposizioni stabilite da leggi nazionali.

Art. 12.

1. L'articolo 16 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito, dal seguente:

«Articolo 16 - Ente competente alle assegnazioni.

1. All'assegnazione degli alloggi provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi stessi sono stati realizzati, con atto deliberativo assunto nelle forme previste dalla legislazione vigente. Qualora il Comune non provveda all'assegnazione entro novanta giorni dalla comunicazione di messa a disposizione, per tutto il tempo eccedente è tenuto a corrispondere all'Ente gestore il corrispettivo delle quote a), b), c) e d), di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, non introitate.

2. Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani abitabili superiore al numero dei componenti il nucleo familiare.

3. Dal computo dei vani abitabili, determinati ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 460/1967, convertito dalla legge n. 628/1967, sono esclusi i vani destinati a servizi, il disimpegno e la cucina.

4. La Giunta Regionale su motivata e documentata richiesta congiunta dell'Ente gestore e del Comune nel quale è ubicato l'alloggio, può autorizzare la deroga alla norma di cui al comma 2.

5. La Giunta Regionale, su documentata richiesta congiunta del Comune in cui sono ubicati gli alloggi e dell'ATC competente per territorio, in cui si attesti l'impossibilità di assegnazione a soggetti aventi titolo, può autorizzare l'esclusione temporanea di alloggi di ERP dall'applicazione delle norme della presente legge. In tal caso l'intero gettito dei canoni di locazione determinati ai sensi del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, al netto delle spese riconosciute all'Ente gestore, è versato in Gestione Speciale come definita all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

Art. 13.

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, è sostituito dal seguente:

«In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, di cessazione della convivenza more uxorio l'Ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione uniformandosi alla decisione del giudice, o alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal Tribunale».

2. Dopo il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, è inserito il seguente comma:

«Le disposizioni di cui al primo e secondo comma si applicano anche nel caso di cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell'assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole».

3. Al comma quarto dell'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificato dalla legge regionale 28 novembre 1986, n. 54, la parola «Comune» è sostituita con la parola «alloggio».

Art. 14.

1. Il quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Qualora gli interessati rifiutino la mobilità obbligatoria, anche dopo l'eventuale rigetto dell'opposizione presentata al Presidente dell'ATC, sono d'ufficio collocati nella fascia di canone più elevata».

Art. 15.

1. La lettera b) del primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituita dalla seguente:

«b) abbia trasferito altrove la propria residenza o abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'Ente gestore, o ne abbia mutato la destinazione d'uso».

2. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Il Comune, d'intesa con l'Ente gestore, predispone biennalmente programmi idonei a promuovere il rilascio degli alloggi da parte degli assegnatari per i quali si verifichi la condizione di decadenza di cui al primo comma, lettera e); tali programmi prevedono, ove possibile, un'offerta di alloggi da acquisire in proprietà o in locazione convenzionata».

3. L'ottavo comma dell'articolo 21 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, è sostituito dal seguente:

«Per il procedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione ad eccezione del caso di trasferimento della residenza da parte dell'assegnatario, ove la decadenza è pronunciata d'ufficio ed ha decorrenza immediata».

Art. 16.

1. Nella legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, come modificata dalle leggi regionali 27 febbraio 1986, n. 12, 28 novembre 1986, n. 54 e 23 aprile 1990, n. 45, ovunque ricorrano le espressioni: «IACP» o «Istituti Autonomi per le Case Popolari» queste sono sostituite da: «ATC» e l'espressione: «Consorzio Regionale fra gli IACP» è sostituita da: «Giunta Regionale» salvo:

a) ai commi sesto, dodicesimo, tredicesimo, sedicesimo e diciottesimo dell'articolo 17 ove le parole: «Istituto Autonomo Case Popolari» o «IACP» sono sostituite dalle parole: «Ente gestore»;

b) al comma diciassettesimo dell'articolo 17 ove le parole «IACP» sono sostituite dalle parole: «Enti gestori»;

c) al nono comma dell'articolo 19 ove le parole: «dal Consorzio fra gli IACP» sono sostituite dalle parole: «dall'Ente gestore».

Art. 17.

1. La deroga di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1991, n. 32, come modificato dall'articolo 4, della legge regionale 21 gennaio 1993, n. 1, ha efficacia fino al 31 dicembre 1995.

2. Le assegnazioni a titolo provvisorio di cui all'articolo 15, ottavo comma, della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64 e successive modifiche ed integrazioni, effettuate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere convertite in assegnazioni definitive qualora gli assegnatari comprovino il possesso, al momento dell'assegnazione a titolo provvisorio, dei requisiti per l'accesso di cui all'articolo 2 della legge stessa. Alla relativa verifica provvedono le Commissioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 14 novembre 1994

BRIZIO

94R1049

* LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 47.

Modificazione dell'art. 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 «Disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale regionale in attuazione dell'accordo sindacale di comparto per il triennio 1985/1987».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Personale docente della formazione professionale

1. Il comma 11 dell'articolo 41 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 34 è così modificato:

«11. L'Amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, continua ad utilizzare per incarichi di docenza temporaneamente e comunque fino all'attuazione della legge di delega alle Province delle

funzioni della formazione professionale; i dipendenti collocati nella 8^a qualifica funzionale. Gli Enti destinatari della delega possono utilizzare il predetto personale, ad esaurimento, per l'attività di docenza».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 14 novembre 1994

BRIZIO

94R1050

LEGGE REGIONALE 14 novembre 1994, n. 48.

Integrazione alla legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 «Omogeneizzazione del trattamento di previdenza del personale regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 46 del 16 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 64 sono aggiunti i seguenti commi 4 e 5:

«4. La Regione assicura analogo trattamento ai dipendenti che vengono trasferiti ad Enti locali per l'esercizio di funzioni ai predetti Enti delegate.

5. La corresponsione del trattamento di cui al comma precedente resta subordinata ad apposita domanda dell'avente titolo, da presentare dopo l'avvenuta liquidazione dell'indennità premio di servizio da parte dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP)».

Art. 2.

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte mediante lo stanziamento di cui al capitolo 10140 del bilancio di previsione per l'esercizio 1995 e successivi, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 14 novembre 1994

BRIZIO

94R1051

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1994, n. 64.

Disciplina dell'orario di servizio, dei turni e delle ferie delle farmacie.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 97 del 15 novembre 1994)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II. COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge disciplina la determinazione degli orari di apertura, dei turni di servizio, nonché della chiusura per riposo o per festività o per ferie delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della Regione, al fine di garantire il miglior servizio alla popolazione.

Art. 2.

Orario delle farmacie

1. Le farmacie della Regione sono tenute ad un orario di apertura pari a quaranta ore durante la settimana, suddivise in sei giorni feriali, di cui cinque con un intervallo pomeridiano ed il sesto con solo mezza giornata lavorativa.

2. Le farmacie rimangono chiuse anche durante le festività infrasettimanali riconosciute a norma di legge, nonché durante le ferie annuali disciplinate all'articolo 3.

3. L'orario giornaliero di apertura e chiusura delle farmacie, nell'ambito dell'orario settimanale, è determinato dalle competenti Unità locali socio-sanitarie, previa acquisizione del parere della commissione di cui all'articolo 14, comma 6, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti, competente per territorio.

4. Il servizio presso i dispensari farmaceutici, compresi quelli stagionali, aperti ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 362 e della legge regionale 6 luglio 1993, n. 28, viene assicurato dai titolari di farmacia assegnatari o, nel caso di loro rinuncia, dal comune, con un minimo di 2 ore ed un massimo di 6 ore giornaliere previa autorizzazione della competente Unità locale socio-sanitaria.

Art. 3.

Ferie annuali delle farmacie

1. Le farmacie sono tenute ad osservare un periodo annuale complessivo di ferie non inferiore a quindici giorni, e non superiori a trenta giorni. Ciascun periodo di ferie, comunque, non può essere di durata inferiore a sette giorni consecutivi.

2. Le farmacie localizzate in isole o, comunque, ubicate in zone che presentino gravi difficoltà di comunicazione, hanno facoltà, previa autorizzazione dell'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, di rinunciare al periodo di chiusura obbligatoria per ferie o di limitarlo a sette giorni consecutivi in un anno.

Art. 4.

Chiusura per motivi particolari

1. In caso di decesso di un parente od affine entro il terzo grado, il titolare della farmacia può procedere alla chiusura della farmacia stessa per un periodo massimo di tre giorni, dandone immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria e all'ordine dei farmacisti, competenti per territorio.

2. Il titolare della farmacia può, altresì, essere autorizzato dall'Unità locale socio-sanitaria competente, sentito il sindaco del comune ove è ubicata la farmacia, alla chiusura della farmacia per comprovati ed eccezionali motivi, che dovranno essere valutati dalla commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e secondo le norme del testo unico delle leggi sanitarie e del relativo regolamento. Si prescinde dalla procedura di cui al presente comma nei casi di urgenza manifesta o motivata, dando immediata comunicazione, a mezzo telegramma, all'Unità locale socio-sanitaria ed all'ordine dei farmacisti.

Art. 5.

Turni di servizio

1. La continuità del servizio farmaceutico è assicurata:

a) durante l'intervallo pomeridiano a turno e a chiamata, con obbligo di agevole reperibilità e tempestivo intervento del farmacista;

b) durante le festività infrasettimanali, la mezza giornata di riposo feriale, le festività domenicali e le ferie annuali, a turno e a battenti aperti secondo l'orario di cui all'articolo 2;

c) durante il periodo che va dalla chiusura serale alla riapertura mattutina, in qualunque giorno feriale o festivo a turno: a battenti aperti fino alle ore 22.00, ovvero, per oggettive ragioni di sicurezza, a battenti chiusi dalle ore 20.00 e a chiamata, con l'esplicitamento completo del servizio attraverso idoneo varco o sportello.

2. I singoli turni sono stabiliti fra tutte le farmacie comprese nel territorio dell'Unità locale socio-sanitaria e, possibilmente, al fine di un migliore servizio, anche tra farmacie di Unità locali socio-sanitarie limitrofe, mediante atto del competente organo dell'Unità locale socio-sanitaria, adottato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 3.

Art. 6.

Modalità del servizio notturno

1. Il servizio farmaceutico notturno è assicurato a battenti chiusi e a chiamata, con obbligo di permanenza del farmacista nella farmacia o, comunque, con obbligo d'immediato intervento. A tal fine la farmacia deve essere munita di idoneo dispositivo che consenta l'immediato colloquio con l'utente che ha effettuato la chiamata.

2. Il diritto di chiamata notturna di cui al decreto del Ministro della sanità del 18 agosto 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1993 inizia alle ore 22.00 e prosegue fino all'orario di riapertura mattutina. Il diritto di chiamata è a carico dell'Unità locale socio-sanitaria qualora il cittadino sia munito di ricetta del servizio sanitario nazionale.

Art. 7.

La chiamata

1. Agli effetti della presente legge per chiamata si intende:

a) la chiamata formulata dal cittadino munito di regolare ricetta, sulla quale il medico abbia fatto esplicita menzione dei caratteri di urgenza della prescrizione;

b) la chiamata formulata dal cittadino per i farmaci per i quali ai sensi della normativa vigente non vi è obbligo di prescrizione e comunque nei casi di effettiva necessità.

Art. 8.
Cartello indicatore

1. Allo scopo di rendere agevolmente reperibili le farmacie di turno è fatto obbligo a tutte le farmacie ubicate nel territorio della Regione di esporre, in posizione ben visibile e leggibile anche nelle ore notturne, un cartello indicante le farmacie di turno, in ordine di vicinanza, e l'orario di apertura e chiusura giornaliera dell'esercizio.

2. Le farmacie di turno hanno l'obbligo, nelle ore serali e notturne, di tenere accesa un'insegna luminosa, preferibilmente a forma di croce, affissa perpendicolarmente alla facciata, che ne faciliti l'individuazione.

Art. 9.
Deroghe

1. Le Unità locali socio-sanitarie, per esigenze di carattere turistico o per particolari situazioni o esigenze locali, possono autorizzare, sentito il sindaco del comune ove ha sede la farmacia, il prolungamento dell'orario di servizio delle farmacie o deroghe al riposo feriale o deroga, anche parziale, alla chiusura per festività.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono concesse dall'Unità locale socio-sanitaria competente per territorio, su domanda del titolare della farmacia; sentito il parere della commissione di cui all'articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 e dell'ordine dei farmacisti competente per territorio. La domanda deve essere presentata all'Unità locale socio-sanitaria, almeno trenta giorni prima della data in cui s'intende utilizzare la deroga.

Art. 10.
Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 18 agosto 1977, n. 45.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 10 novembre 1994

BOTTIN

94R1061

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 65.

Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 98 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. I.
Finalità

1. La raccolta, il frazionamento con mezzi fisici semplici, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti sono disciplinati ai sensi della legge 4 maggio 1990, n. 107 e dei decreti attuativi emanati dal Ministro della sanità.

2. La Regione, tenendo conto delle necessità di medicina trasfusionale e della consolidata vocazione volontaristica della popolazione:

a) sostiene e promuove le iniziative, non aventi scopo di lucro, finalizzate a favorire la più ampia diffusione della donazione volontaria e gratuita del sangue, degli emocomponenti nonché, del sangue midollare;

b) provvede, nell'ambito dei programmi di aggiornamento del personale medico e di assistenza, ad avviare corsi obbligatori finalizzati a promuovere il buon uso del sangue, dei suoi componenti e degli emoderivati;

c) riconosce e tutela l'opera delle associazioni e federazioni dei donatori volontari, considerando insostituibile e disinteressato il loro concorso ai fini istituzionali del Servizio sanitario regionale concernenti la promozione e lo sviluppo della donazione di sangue, di sangue midollare e la tutela dei donatori;

d) coordina e promuove i progetti finalizzati al raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di sangue, plasma ed emoderivati, orientando, in tal senso la programmazione regionale;

Art. 2.

Commissione regionale per il servizio trasfusionale

1. È istituita la Commissione regionale per il servizio trasfusionale (CRST) con funzioni consultive generali in materia trasfusionale e con il compito di formulare alla Giunta regionale indicazioni e proposte ritenute utili per l'ottimizzazione del Servizio trasfusionale regionale.

2. La Commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che la presiede;

b) il responsabile del dipartimento per l'igiene pubblica o un suo delegato con qualifica non inferiore a funzionario;

c) il primario del servizio di immunematologia e trasfusione, sede del Centro regionale di coordinamento e compensazione di cui all'articolo 7;

d) un docente universitario della facoltà di medicina e chirurgia esperto in ematologia e trasfusione;

e) un rappresentante delle Unità locali socio-sanitarie o delle Aziende ospedaliere;

f) tre primari di servizi di immunematologia e trasfusione o di centri trasfusionali;

g) sette rappresentanti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue maggiormente rappresentative;

h) un rappresentante delle associazioni degli emopatici.

3. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario regionale.

4. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità e dura in carica tre anni dal provvedimento di nomina. Alla Commissione non si applica la legge regionale 1° settembre 1993, n. 46.

5. La Commissione è convocata su iniziativa dell'Assessore regionale alla sanità nonché ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. In relazione a specifiche questioni di notevole complessità e rilevanza il Presidente, su richiesta di un terzo dei componenti, può far partecipare ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, esperti particolarmente qualificati.

Art. 3.

Partecipazione delle Associazioni e Federazione dei donatori

1. La Regione riconosce come insostituibile l'opera svolta dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue e di sangue midollare, nel perseguimento dei fini istituzionali del servizio sanitario e garantisce e disciplina la necessaria partecipazione alle attività trasfusionali mediante apposite convenzioni stipulate fra le Unità locali socio-sanitarie o le Aziende ospedaliere, e le associazioni e federazioni medesime.

2. La Giunta regionale approva lo schema-tipo di convenzione di cui al comma 1, predisposto in conformità ai criteri definiti con decreto del Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 1, comma 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Le Unità locali socio-sanitarie o le Aziende ospedaliere provvedono alla stipulazione entro sei mesi dall'approvazione dello schema-tipo.

3. La stipulazione della convenzione è subordinata alla verifica della conformità degli statuti delle associazioni e federazioni dei donatori volontari alle finalità e condizioni previste dalla legge 4 maggio 1990, n. 107 e dai decreti ministeriali di attuazione. Le convenzioni hanno validità triennale e possono essere tacitamente rinnovate alla scadenza.

4. Le associazioni e federazioni dei donatori volontari possono istituire con i contributi loro assegnati un fondo regionale per le finalità di cui alla presente legge nonché per promuovere più in generale la cultura della solidarietà e del volontariato.

5. La Regione collabora senza oneri a suo carico alla gestione del fondo di cui al comma 4.

Art. 4.

Organizzazione delle strutture trasfusionali

1. Le attività trasfusionali sono organizzate nelle seguenti strutture:

- a) Servizi di immunematologia e trasfusione;
- b) Centri trasfusionali;
- c) Unità di raccolta.

2. A livello provinciale e regionale sono rispettivamente istituiti:

- a) Il dipartimento provinciale trasfusionale;
- b) Il Centro regionale di coordinamento e compensazione.

3. Gli ambiti territoriali di competenza delle strutture trasfusionali sono stabiliti dalla programmazione regionale.

Art. 5.

Compiti delle strutture trasfusionali

1. I Servizi di immunematologia e trasfusione (SIT) sono strutture di presidio ospedaliero ed esercitano le funzioni previste dall'articolo 5, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

2. I Centri trasfusionali (CT) sono strutture ospedaliere ad integrazione dei servizi di cui al comma 1 e svolgono le funzioni indicate dall'articolo 6, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.

3. Le Unità di raccolta (UR) sono strutture fisse o mobili finalizzate alla raccolta del sangue intero o del plasma mediante emafresc e dipendono sotto il profilo tecnico ed organizzativo dal SIT o CT territorialmente competenti.

4. In relazione alle esigenze indicate dal Piano sangue e plasma regionale, le Unità di raccolta possono essere gestite direttamente anche dalle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue, previa autorizzazione della Giunta regionale, subordinata all'accertata presenza di idonee condizioni strutturali.

5. I presidi ospedalieri che non siano dotati delle strutture di cui ai commi 1 e 2 sono forniti di frigoemoteca funzionalmente collegata ai SIT o ai CT territorialmente competenti.

6. Le strutture trasfusionali di cui al precedenti commi, oltre alle funzioni sopra indicate possono esercitare ulteriori funzioni e compiti che sono loro attribuiti sulla base delle indicazioni e direttive della Giunta regionale emanate in attuazione degli obiettivi stabiliti dal Piano sangue e plasma regionale.

Art. 6.

Dipartimenti trasfusionali provinciali

1. I Dipartimenti trasfusionali provinciali sono unità organizzative funzionali di base preposte all'attuazione della programmazione delle attività trasfusionali nel territorio provinciale di rispettiva competenza. Sono costituiti dall'insieme delle strutture trasfusionali esistenti sul territorio provinciale.

2. Il servizio di immunematologia e trasfusione dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera del capoluogo di provincia svolge le funzioni di coordinamento del Dipartimento, sul piano tecnico-scientifico ed organizzativo, secondo quanto stabilito dal regolamento di funzionamento approvato dalla Giunta regionale.

3. I Dipartimenti, per i meccanismi di compensazione e cessione, si avvalgono dell'attività del Centro regionale di coordinamento e compensazione di cui all'articolo 7.

Art. 7.

Centro regionale di coordinamento e compensazione

1. Il Centro regionale di coordinamento e compensazione (CRCC) è preposto all'attuazione, di quanto previsto dall'articolo 8 della legge 4 maggio 1990, n. 107. Esso opera attenendosi alle direttive impartite dalla Regione, coordinando l'attività dei Dipartimenti trasfusionali provinciali.

2. Le funzioni del Centro regionale di coordinamento e compensazione sono esercitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107, dal servizio di immunematologia e trasfusione individuato dalla Giunta regionale.

Art. 8.

Registro regionale del sangue e plasma

1. Il registro regionale del sangue e plasma, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 7 della legge 4 maggio 1990, n. 107, costituisce il sistema informativo ufficiale per la conoscenza dei dati relativi alla raccolta, alla distribuzione del sangue umano e dei suoi derivati e alle informazioni sul complesso delle attività svolte dalle strutture trasfusionali; nonché lo strumento indispensabile per la programmazione regionale delle attività trasfusionali.

2. Il registro contiene i dati rilevati mediante un questionario compilato dal primario di ogni servizio o centro trasfusionale. Alla sua corretta compilazione per i dati non in possesso dei servizi e centri trasfusionali, devono collaborare tutte le strutture dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'azienda ospedaliera.

3. Il registro, deliberato dalla Giunta regionale contiene le informazioni stabilite con decreto del Ministro della sanità, nonché le ulteriori informazioni necessarie alla programmazione sanitaria regionale.

Art. 9.

Collocazione delle eccedenze di sangue, emocomponenti ed emoderivati

1. I Dipartimenti trasfusionali provinciali sono tenuti a conferire gli emocomponenti eccedenti il proprio fabbisogno al Centro regionale di coordinamento e compensazione che ne cura l'allocazione, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale, presso le strutture carenti.

2. Il plasma eccedente deve essere consegnato ai centri di produzione di emoderivati convenzionati con la Regione. La Giunta regionale, in conformità alle indicazioni stabilite dalla normativa vigente, adotta le convenzioni fissando le modalità di gestione.

3. Le eventuali eccedenze di emocomponenti e plasmaderivati possono essere cedute, a cura del CRCC, a strutture extra regionali in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

Art. 10.

Norma finale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il piano sangue e plasma regionale di cui all'articolo 11, comma 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107 è approvato con provvedimento del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

2. Il piano sangue e plasma regionale relativo al periodo 1994-1996, approvato con le procedure di cui al comma 1, sostituisce il programma relativo al piano sangue previsto nella parte seconda punto 12 del piano socio-sanitario regionale 1989/1991 approvato con la legge regionale 20 luglio 1989, n. 21.

3. Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge si osservano le leggi e disposizioni regolamentari statali e regionali vigenti in materia.

Art. 11.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 2 dicembre 1977, n. 67 «Disciplina per il funzionamento dei Servizi trasfusionali e delle associazioni donatori di sangue».

Art. 12.

Norma finanziaria

1. All'onere di L. 5.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'articolo 9, comma 2, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 60011 «Quota del fondo comune per il finanziamento del fondo sanitario regionale - parte corrente - da assegnare alle ULSS ai sensi dell'articolo 51 della legge n. 833/1978 e articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e articolo 12, comma 4, decreto legislativo di attuazione dello stato di previsione della spesa del bilancio 1994, per competenza e cassa, e del bilancio pluriennale 1994-1996, per sola competenza. Nello stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 60037 «Quota del fondo sanitario regionale di parte corrente in gestione accentrata presso la Regione - spese per convenzioni con centri autorizzati, per la produzione di emoderivati dal plasma veneto (legge 4 maggio 1990, n. 107)» con lo stanziamento di L. 5.000.000.000 per competenza e per cassa nel bilancio di previsione 1994 e di L. 5.000.000.000 ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 nel bilancio pluriennale 1994-1996 per sola competenza.

2. Per gli esercizi successivi al 1996 lo stanziamento del capitolo 60037 verrà determinato con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 novembre 1994

BOTTIN

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 66.

Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 98 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

RACCOLTA DEI FUNGHI

Art. 1.

Finalità

La presente legge disciplina su tutto il territorio della Regione, la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n. 352, al fine di tutelare la conservazione e l'incremento del patrimonio naturale esistente nell'ambito del territorio regionale.

Art. 2.

Limiti di raccolta

1. La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a kg. 2, di cui non più di kg. 1 delle seguenti specie e con le seguenti dimensioni minime di diametro del carpoforo:

- a) *Agrocybe Aegerita* (Pioppini) cm. 2;
- b) *Amanita Caesarea* (Ovoli) cm. 4;
- c) *Boletus gruppo edulis* (Porcini) cm. 4;
- d) *Calocybe Gambosa* (*Tricholoma Georgii*) (l'ungo di S. Giorgio, Prugnolo) cm. 2;
- e) *Cantharellus Cibarius* (Finferlo, gallinaccio) cm. 2;
- f) *Cantharellus Lutescens* (Finferla) cm. 2;
- g) *Clitopilus Prunulus* (Prugnolo) cm. 2;
- h) *Clitocybe Geotropa* cm. 4;
- i) *Craterellus Cornucopioides* (Trombetta da morto) cm. 2;
- j) *Macrolepiota Procerca* e simili (Mazza di tamburo) cm. 3;
- k) *Morchella* tutte le specie compresi i generi *Mitrophora* e *Verpa* (Spugnola) cm. 2;
- l) *Polyporus poeae caprae* cm. 4;
- m) *Tricholoma gruppo terreum* (morette) cm. 2;
- n) *Russula Virescens* (verdone) cm. 4.

2. Per tutte le specie non elencate al comma 1 è vietata la raccolta allo stadio di primordio.

3. I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespito di funghi concresciuti.

4. La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.

5. È vietata la raccolta dell'*Amanita Caesarea* allo stato di ovolo chiuso.

Art. 3.

Autorizzazione alla raccolta

1. Le Comunità montane, nell'ambito del territorio di propria competenza e le Province per il rimanente territorio sono delegate a rilasciare l'autorizzazione alla raccolta dei funghi epigei.

2. L'autorizzazione ha validità fino al massimo di un anno e consente la raccolta nell'ambito del territorio dell'ente che l'ha rilasciata, salvo quanto previsto al comma 7.

3. In relazione al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 le Comunità montane e le Province determinano:

a) il numero massimo di autorizzazioni differenziabili in giornalieri, settimanali, mensili da rilasciare annualmente, in relazione all'estensione e alla qualità del territorio nonché al numero degli abitanti;

b) i soggetti abilitati alla distribuzione delle autorizzazioni;

c) le giornate in cui è consentita la raccolta.

4. Nei territori appartenenti al demanio regionale, la raccolta dei funghi è autorizzata dall'ente gestore. Annualmente la Giunta regionale, su proposta dell'ente gestore, stabilisce il numero massimo di autorizzazioni da rilasciare dando priorità ai soggetti di cui all'articolo 4.

5. Nei territori appartenenti alle Regole la raccolta è autorizzata dalla Comunità montana, sentite le Regole medesime, nel rispetto dei criteri stabiliti dal comma 3.

6. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, nei territori ricadenti nei parchi naturali, la raccolta dei funghi, nelle zone appositamente individuate dallo strumento di pianificazione ambientale, è autorizzata dall'ente gestore del parco stesso.

7. Nei comuni parzialmente montani, le autorizzazioni sono rilasciate dalla Comunità montana con validità su tutto il territorio comunale.

Art. 4.

A agevolazioni alla raccolta

1. A coloro che effettuano la raccolta per integrare il loro reddito, sono accordate le seguenti agevolazioni:

a) accedere alla raccolta dei funghi in ogni giorno della settimana;

b) derogare dai limiti quantitativi giornalieri fino ad un massimo del triplo della quantità prevista al comma 1 dell'articolo 2.

2. Le agevolazioni sono concesse annualmente alle seguenti categorie di residenti:

a) proprietari coltivatori diretti, gestori di boschi a qualunque titolo;

b) utenti di beni di uso civico e di proprietà collettive;

c) soci di cooperative agro-forestali.

Art. 5.

Modalità di raccolta

1. La raccolta di funghi spontanei è subordinata al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

2. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole.

3. Nella raccolta dei funghi epigei è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. Il carpoforo deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche atte a consentire la sicura determinazione della specie.

4. È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie.

5. È fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e di riportarli e trasportarli in contenitori rigidi ed aereati atti a consentire la dispersione delle spore nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 5, comma 4, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

6. È altresì vietata la raccolta e l'esportazione, anche ai fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per opere di regolamentazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità e per le pratiche culturali, fermo restando l'obbligo dell'integrale ripristino dello stato dei luoghi.

Art. 6.

Autorizzazioni speciali

1. Il Presidente della Giunta regionale può rilasciare speciali autorizzazioni nominative a titolo gratuito e a carattere temporaneo per la raccolta di funghi ad associazioni micologiche o a docenti di scuole di ogni ordine e grado valevoli su tutto il territorio regionale, ad esclusione delle zone ricadenti nei parchi naturali ove vi provvede l'ente gestore, per studi, mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, o per comprovanti motivi di ordine scientifico o didattico. Tali autorizzazioni hanno validità per un periodo non superiore ad un anno e sono rinnovabili.

2. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo le associazioni devono presentare entro il 31 gennaio di ogni anno un calendario ufficiale delle manifestazioni per le quali esse vengono richieste.

3. Alla fine di ogni anno le associazioni di cui al comma 1 devono documentare le proprie attività e studi.

4. Le autorizzazioni, di cui al comma 1, possono essere revocate dal medesimo organo, che le ha rilasciate per eventuali irregolarità commesse dal titolare delle autorizzazioni medesime.

Art. 7.

Divieti di raccolta

1. La raccolta di funghi epigei è vietata, salvo diverse disposizioni dei competenti organismi di gestione:

a) nelle riserve naturali integrali;

b) nelle aree ricadenti in parchi nazionali, in riserve naturali e in parchi naturali regionali, individuate dai relativi organismi di gestione;

c) nelle aree specificamente interdette dalla Giunta regionale sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta medesima per motivi selvicolturali;

d) in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dalla Giunta regionale su proposta degli enti locali interessati.

2. La raccolta è altresì vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di almeno 100 metri, salvo che ai proprietari stessi.

3. È vietato inoltre raccogliere i funghi nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 mt. dal margine delle strade di viabilità pubblica, nelle aree recuperate da ex discariche e nelle zone industriali.

Art. 8.

Limitazioni temporali

1. La Giunta regionale, sentiti gli enti di cui al comma 3 dell'articolo 3, o su segnalazione degli stessi, può ulteriormente disporre limitazioni temporali alla raccolta dei funghi nelle zone in cui possono manifestarsi nell'ecosistema sfavorevoli modificazioni dei fattori biotici ed abiotici che regolano la reciprocità dei rapporti fra micelio fungino e radici delle piante componenti il bosco.

2. La Giunta regionale può inoltre vietare, per periodi limitati, la raccolta di una o più specie fungine dichiarate in pericolo di estinzione da Istituti scientifici universitari o dalle associazioni micologiche, sentito il parere o su richiesta delle Province, dei Comuni o delle Comunità montane interessate.

Art. 9.

Istituzione Ispettorati micologici

1. Presso ogni Unità locale socio-sanitaria è istituito, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, un Ispettorato micologico con compiti di controllo micologico pubblico. In fase transitoria, l'Ispettorato può avvalersi della collaborazione delle associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale.

2. Gli Ispettorati di cui al comma 1 sono istituiti utilizzando strutture già operanti e personale già dipendente delle Unità locali socio-sanitarie medesime.

Art. 10.

Corsi didattici

1. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1993, n. 352, le Province, i Comuni, le Comunità montane, anche attraverso le associazioni micologiche e naturalistiche di rilevanza nazionale e regionale, possono promuovere l'organizzazione e lo svolgimento di corsi didattici, convegni di studio e iniziative culturali e scientifiche riguardanti gli aspetti della conservazione e della tutela ambientale collegati alla raccolta dei funghi epigei, nonché la tutela della flora fungina.

Art. 11.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al personale del Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, agli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente; alle guardie giurate campestri, agli agenti delle aziende speciali e il personale indicato dall'articolo 16 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e dall'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42.

2. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

TITOLO II

COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI

Art. 12.

Commercializzazione

1. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta ad autorizzazione comunale ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1993, n. 352.

2. La vendita dei funghi freschi spontanei è soggetta a certificazione rilasciata dall'Ispettorato micologico di cui al comma 1 dell'articolo 9, secondo le modalità previste dai regolamenti di igiene, indicante la quantità e la qualità dei funghi oggetto del controllo.

3. Per quanto non previsto dal presente Titolo valgono le norme di cui al Capo II della legge 23 agosto 1993, n. 352.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Disposizioni esecutive di attuazione

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, emana disposizioni esecutive di attuazione della presente legge e definisce il fac-simile della autorizzazione alla raccolta.

Art. 14.

Violazioni

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da L. 50.000 a L. 100.000 per la violazione ai divieti e vincoli di cui all'articolo 2;

b) da L. 50.000 a L. 100.000 per la violazione ai vincoli di cui all'articolo 5;

c) da L. 50.000 a L. 100.000 per ogni kg. o frazione di esso, di funghi raccolti oltre la quantità consentita;

d) da L. 50.000 a L. 100.000 per il trasporto di funghi in contenitori non consentiti;

e) da L. 50.000 a L. 100.000 per la raccolta in zone di divieto;

f) da L. 50.000 a L. 100.000 per chi viola le altre disposizioni previste dalla presente legge.

2. Ogni violazione delle norme contenute nella presente legge, fermo restando l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria per i reati previsti dal Codice Penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, comporta altresì la confisca del prodotto che deve essere consegnato ad enti di beneficenza ed assistenza.

3. Nei casi di recidiva delle violazioni di cui al comma 1, l'autorizzazione alla raccolta dei funghi viene revocata.

4. All'accertamento delle violazioni di cui alla presente legge ed all'irrogazione delle relative sanzioni si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689 e la legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 15.

Introiti

1. Gli introiti derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie devono essere utilizzati a favore di interventi di tutela e valorizzazione dei territori oggetto di raccolta di funghi e per le iniziative di cui all'articolo 10.

2. I raccoglitori di funghi ad eccezione dei residenti sono tenuti al pagamento, a favore degli enti preposti al rilascio dell'autorizzazione, di un contributo variabile da L. 5.000 a L. 150.000 quale rimborso per le spese sostenute dai medesimi enti.

3. Le Comunità montane possono, per comprovate necessità estendere in tutto o in parte il pagamento delle autorizzazioni ai soggetti esentati di cui al comma 2.

Art. 16.

Abrogazioni

Sono abrogati:

a) la lettera c), primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53;

b) la lettera c), primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53, così modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42, limitatamente alle parole: «e 15%»;

c) la lettera c), primo comma dell'articolo 17 della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 così come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42 limitatamente alle parole «e 12, primo comma. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 12, primo comma, la sanzione si applica per ogni 2 kg. di funghi eccedenti la quantità consentita.»;

d) l'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1987, n. 42;

e) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7.

2. Il titolo della legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 è così modificato: «Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore della flora».

3. Il titolo del Regolamento regionale 5 agosto 1977, n. 7, è così modificato: «Norme per la tutela di alcune specie della fauna inferiore e della flora».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 novembre 1994

BOTTIN

94R1063

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 67.

Adeempimento delle obbligazioni relative a garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto a favore di organismi cooperativi appartenenti al comparto zootecnico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto n. 98 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Al fine di consentire l'adempimento delle obbligazioni derivanti dalle garanzie fideiussorie concesse dalla Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 o dall'Ente per lo sviluppo agricolo del Veneto (ESAV), a favore delle strutture cooperative o loro consorzi rientranti nel Piano carni Nord-Est o inclusi nel Piano straordinario regionale previsto dalla legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, articolo 8, la Giunta regionale è autorizzata a definire le posizioni di debito con gli istituti di credito finanziari, per la completa liberazione delle suddette obbligazioni e di tutti gli oneri ad esse connessi.

2. La Giunta regionale, allo scopo di contenere l'onere finanziario a carico della Regione, per le fideiussioni di cui al comma 1 concesse a favore di strutture sottoposte a procedura concorsuale, è autorizzata a procedere anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 25, terzo comma, della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48.

Art. 2.

1. All'onere complessivo di lire 77 miliardi, derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) mediante l'utilizzo dell'entrata di lire 45 miliardi sul capitolo n. 8502 «Recupero a seguito mancata attivazione del Piano-carni, di somme erogate (articolo 8 comma 5, lettera a), legge regionale 6 settembre 1991, n. 27) di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno 1994 come da allegata tabella «A»;

b) quanto alla differenza di lire 32 miliardi, mediante la riduzione di spesa, per competenza e per cassa, dei capitoli numeri 11504, 11506 e 11510, iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994, come indicato nella tabella «B».

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1994 lo stanziamento del capitolo n. 88030 è corrispondentemente incrementato per lire 77 miliardi per competenza e per cassa.

3. L'assunzione degli impegni sullo stanziamento del capitolo n. 88030 è subordinata, limitatamente all'importo di lire 45 miliardi, al preventivo accertamento della corrispondente entrata sul capitolo n. 8502.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneta. È fatto obbligo a chiunque di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Venezia, 15 novembre 1994

BOTTIN

(Omissis).

94R1064

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 66.

Concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 49 del 15 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di porre in essere idonei incentivi che favoriscano il raggiungimento della qualificazione della Valle d'Aosta quale regione ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è autorizzata la concessione di una misura annuale a favore dei titolari di allevamento che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Art. 2.

Durata degli interventi

1. La misura è erogata annualmente, per la durata del triennio 1994/1996, in relazione alle rispettive campagne di bonifica sanitaria di riferimento.

Art. 3.

Criteri e modalità di erogazione

1. La misura è erogata una sola volta per ogni capo per ogni campagna di bonifica sanitaria.

2. La misura per l'acquisizione della qualifica sanitaria può essere concessa una sola volta nel corso del triennio.

3. La concessione della misura per l'acquisizione e il mantenimento della qualifica sanitaria è subordinata al mantenimento della stessa per tutta la durata della campagna sanitaria (1° settembre-31 agosto).

Art. 4.

Entità della misura

1. L'entità della misura da concedere per l'acquisizione della qualifica e/o per il suo mantenimento è determinata annualmente con deliberazione del Consiglio regionale, tenuto conto dello stanziamento iscritto in bilancio.

2. In sede di prima applicazione le misure sono determinate in L. 250.000 e in L. 200.000 per ogni unità di bovino adulto (UBA) rispettivamente per l'acquisizione ed il mantenimento della qualifica, e in L. 15.000 per ogni capo di ovicaprino.

Art. 5.

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande per la concessione delle misure, corredate della certificazione sanitaria rilasciata dal Servizio di igiene, sanità pubblica e assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale, devono essere presentate, dal 1° ottobre al 31 dicembre, all'Ufficio zootecnica e bonifica sanitaria dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che provvede, entro il 30 aprile dell'anno successivo, a sottoporre alla Giunta regionale le relative proposte di concessione di contributo.

Art. 6.

Controlli

1. I controlli sono svolti tramite l'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento, istituita con legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, sulla base degli esiti delle prove sanitarie effettuate negli allevamenti dal Servizio di igiene, sanità pubblica ed assistenza veterinaria dell'Unità sanitaria locale.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 6.000.000.000 per l'anno 1994 e L. 6.000.000.000 annue per gli anni successivi, grava sul cap. 42810 (Contributi per gli allevamenti con la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne), di nuova istituzione, del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e sul corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede come segue:

a) per l'anno 1994:

1) quanto a L. 1.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 59620 (Contributi per la bonifica sanitaria del bestiame);

2) quanto a L. 5.000.000.000 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 69360 (Fondo di riserva per le spese impreviste);

b) per l'anno 1995 mediante utilizzo:

1) di L. 2.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1995;

2) di L. 3.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del medesimo bilancio, a valere sull'intervento B 2.4. (Attuazione del Reg. Cee n. 2078/92 riguardante la qualità dei metodi di produzione in agricoltura) previsto all'allegato I del bilancio medesimo;

c) per l'anno 1996 mediante utilizzo:

1) di L. 500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 59620 del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1994/1995;

2) di L. 5.500.000.000 dello stanziamento iscritto al cap. 69020 del medesimo bilancio, a valere sull'intervento B 2.4. (Attuazione del Reg. Cee n. 2078/92 riguardante la qualità dei metodi di produzione in agricoltura) previsto all'allegato I del bilancio medesimo.

Art. 8.

Variazione di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 novembre 1994

VIERIN

94R1059

LEGGE REGIONALE 7 novembre 1994, n. 67.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta per l'anno 1993.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 49 del 15 novembre 1994)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione interviene finanziariamente, mediante deliberazione della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e dall'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, per la copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unità sanitaria locale nell'esercizio finanziario 1993.

2. La copertura del disavanzo di gestione registrato dall'Unità sanitaria locale è subordinata alla verifica delle cause, non prevenibili, che hanno determinato una spesa superiore a quella indicata dall'Unità sanitaria locale in sede di bilancio di previsione. Tale

verifica, da effettuarsi a cura del Servizio della sanità dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, si avvale di appositi indicatori per lo svolgimento delle attività e l'erogazione delle prestazioni individuate dai livelli di assistenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1992 (Definizione dei livelli uniformi di assistenza sanitaria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1993, n. 153.

3. Il disavanzo di gestione, risultante dal rendiconto finale dell'Unità sanitaria locale, deve essere vistato dal collegio dei revisori dei conti ed approvato, su conforme deliberazione, dalla Giunta regionale, secondo quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta).

Art. 2.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di L. 30.000.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 59925 (Ripiano disavanzo di gestione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, a valere sull'apposito accantonamento previsto nell'allegato n. 8 del bilancio stesso (Ripiano di disavanzo USL relativo all'anno 1993-A.4.).

Art. 3.

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 7 novembre 1994

VIERIN

94R1060

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 12 ottobre 1994, n. 55.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 27 «Norme in materia di commercializzazione di funghi epigei spontanei».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 23 del 2 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Sostituzione di articolo

1. L'articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 27, è sostituito come segue:

«Art. 4.

Modalità di pagamento della tariffa

1. Il pagamento della tariffa di cui all'articolo 3 è effettuato a favore dell'Unità sanitaria locale competente per la gestione del servizio.

Art. 2.

Abrogazione di commi

1. I commi 2 e 3 dell'articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1991, n. 27, sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 12 ottobre 1994

MORI

94R1037

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 23.

Legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 - Modificazioni ed integrazioni degli artt. 21, 26 e 36.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 102 del 2 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sede, composizione e funzionamento della commissione regionale per l'artigianato

1. L'art. 21 della legge regionale 25 novembre 1989, n. 8 è sostituito dal seguente testo:

1. La commissione regionale per l'artigianato ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del Presidente della giunta provinciale.

2. Essa è composta:

a) dai Presidenti c/c dai commissari straordinari delle commissioni provinciali per l'artigianato di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria;

b) da tre rappresentanti della regione nominati dalla Giunta regionale fra dirigenti regionali: uno del settore legale, uno del settore programmazione economica e uno del settore urbanistica;

c) da cinque esperti in materia di artigianato nominati dalle associazioni artigiane regionali a struttura nazionale ed operanti nella regione.

11. Con decreto del presidente della giunta regionale, previa diffida, è nominato un commissario straordinario nel caso in cui la commissione regionale per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o dia luogo a gravi irregolarità.

Art. 2.

1. Il terzo comma, dell'art. 26 della legge regionale n. 8/90 è abrogato.

Art. 3.

1. Il terzo comma, dell'art. 36, lettera c) della legge regionale n. 8/89 è così modificato:

c) l'acquisizione, di qualsiasi titolo, di immobili ricadenti in centri storici c/o la loro ristrutturazione a laboratorio per attività dell'artigianato tradizionale ed artistico di cui all'allegato «A» alla presente legge, da cedere in concessione alle cooperative ed ai consorzi artigiani, nonché alle imprese individuali, attraverso stipula della convenzione di cui all'art. 28, ottavo comma, della legge 22 ottobre 1976, n. 865.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 ottobre 1994

VERALDI

94R0958

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 24.

**Integrazione legge regionale n. 11 del 21 aprile 1987
«Ordinamento degli uffici regionali».**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 102 del 2 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alla fine del primo comma dell'art. 17 dopo le parole «Amministrazioni pubbliche» si sopprime il punto e viene aggiunto «e della scuola».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 ottobre 1994

VERALDI

94R0959

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1994, n. 25.

Interpretazione autentica ed integrazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, recante: «Assegno a favore dei consiglieri regionali sospesi ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 102 del 9 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 1, terzo riga, della legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, le parole «con decorrenza dalla data della sospensione» vanno intese nel senso che la decorrenza è quella dell'effettiva sospensione del consigliere regionale, ai sensi della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

Art. 2.

1. All'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 15, aggiungere il seguente secondo comma:

Il consigliere sospeso a norma della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, ha facoltà, durante il periodo di sospensione, di continuare volontariamente il versamento della contribuzione per l'assegno vitalizio, nella misura di cui all'art. 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 14.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della regione Calabria.

Catanzaro, 26 ottobre 1994

VERALDI

94R0960

LEGGE REGIONALE 12 novembre 1994, n. 26.

Istituzione delle Unità Sanitarie Locali ed Aziende ospedaliere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Calabria n. 103 del 15 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Agli effetti di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, gli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie locali e le rispettive sedi sono quelli definiti dalla legge regionale 13 aprile 1992, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, con decreto del Presidente della Giunta regionale sono costituite in Azienda ospedaliera con personalità giuridica pubblica e con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica i seguenti complessi ospedalieri, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) Azienda ospedaliera di Catanzaro: Presidio Ospedaliero «A. Pugliese» e Presidio Ospedaliero «G. Giaccio»;

b) Azienda ospedaliera di Cosenza: Presidio Ospedaliero «dell'Annunziata», Presidio Ospedaliero «M. Santo» e Presidio Ospedaliero di Rogliano;

c) Azienda ospedaliera di Reggio Calabria: Ospedali Riuniti «G. Melacrino» - «F. Bianchi» e Presidio Ospedaliero «E. Morelli».

2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è costituita in Azienda ospedaliera il Presidio Ospedaliero «Mater Domini» di Catanzaro, in cui insiste la prevalenza del percorso formativo del triennio clinico della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Reggio Calabria.

3. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i beni ed il personale da assegnare alle Aziende ospedaliere di cui ai precedenti commi sono individuati con provvedimento della Giunta regionale sentiti i commissari straordinari della Unità Sanitaria Locale interessata, sulla base di proposta formulata da commissari ad acta espressamente incaricati.

Art. 3.

1. I direttori generali delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale con le modalità e le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, sulla base dei criteri definiti dal Consiglio regionale.

Art. 4.

1. Con successiva legge, da approvarsi entro il 15 novembre 1994, saranno disciplinati l'organizzazione, il funzionamento, la gestione economico-finanziaria e patrimoniale delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 35 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Catanzaro, 12 novembre 1994

VERALDI

94R1035

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1994, n. 47.

Modificazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12, «Intervento straordinario per il settore della trasformazione delle carni».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 123 del 18 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 4 «Contributi» della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12

1. Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale n. 12 del 1994 è così sostituito:

«1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti e mutui bancari di durata non superiore a quindici anni, calcolando l'entità del contributo regionale sull'intero finanziamento mutuato, per la durata di cinque anni».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato pervenute in attuazione della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 12, ed in corso di istruttoria o già ammesse a contributo al momento di entrata in vigore della presente legge. I richiedenti ammessi ai benefici della legge potranno optare per mutui di durata fino a quindici anni, fermo restando che il concorso in conto interessi della Regione non potrà comunque superare i cinque anni secondo quanto stabilito all'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 15 novembre 1994

BERSANI

94R1036

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1994, n. 36.

Ulteriore modificazione della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7 - Norme per la programmazione e lo sviluppo regionale delle attività culturali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 53 del 23 novembre 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 3 della legge regionale 20 gennaio 1981, n. 7, già modificato ed integrato dall'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1985, n. 26, nonché dall'art. 2 della legge regionale 29 aprile 1991, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Le proposte per il piano annuale di interventi sono presentate alla Giunta regionale entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno; quelle pervenute dopo tale termine sono dichiarate inammissibili».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, 17 novembre 1994

CARNIERI

94R1058

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 luglio 1994, n. 9-7/Leg.

Modifica del regolamento per lo svolgimento delle selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 4 ottobre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, ed in particolare gli artt. 53 e 54, n. 1.

Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1990, n. 4-17/Leg., registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1990, registro n. 48, foglio n. 17, e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 di data 10 settembre 1990.

Vista la legge provinciale 1° agosto 1988, n. 24;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 3289, di data 25 marzo 1994, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti.

Decreta

Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento per lo svolgimento delle selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 31 gennaio 1990, n. 4-17/Leg., è sostituito dal seguente:

«2. I profili professionali di cui al precedente comma sono i seguenti:

2° livello funzionale-retributivo:

2.1 Addetto alle attrezzature e pulizie.

3° livello funzionale-retributivo:

3.1 Addetto ai servizi ausiliari e di anticamera;

3.2 Bidello;

3.3 Custode di museo;

3.4 Operatore d'appoggio nelle scuole dell'infanzia;

3.5 Operaio.

4° Livello funzionale-retributivo:

4.19 Operaio qualificato».

Il presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1994, registro n. 22, foglio n. 64 - RAELI

94R0971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° agosto 1994, n. 11-9/Leg.

Modifiche ed integrazioni del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 20 settembre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

(Omissis).

Decreta

È approvata la modificazione del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 approvato con D.P.G.P. 13 dicembre 1984, n. 18-13/Legisl. nel testo che, allegato al presente decreto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo, e di farlo osservare.

Il presidente della giunta provinciale: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1994, registro n. 3, foglio n. 115 - RAELI

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA L.P. 22 DICEMBRE 1983, N. 46

All'art. 22, quarto comma, fra le parole «al pubblico» e «il titolare» sono inserite le seguenti: «qualora la stessa si protragga oltre 30 giorni continuativi».

94R0972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 ottobre 1994, n. 13-11/Leg.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge provinciale 14 febbraio 1980, n. 2, recante «Nuove disposizioni in materia di catalogazione del patrimonio storico, artistico e popolare del Trentino e del relativo inventario», emanato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 48 del 25 ottobre 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 4 della legge 14 febbraio 1980, n. 2;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg. modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale del 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg.;

Vista la necessità di apportare modifiche ed integrazioni, per quanto concerne la natura delle prestazioni, segnatamente agli articoli 4 e 5, ed inoltre di aggiornare i compensi orari fissati nel primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., come modificati con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg. e di sostituire la tabella A) allegata allo stesso decreto del Presidente della Giunta Provinciale con altra tabella riportante le conseguenti modifiche;

Su conforme deliberazione della Giunta Provinciale n. 12184 di data 30 settembre 1994;

Decreta:

1. Gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 4.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al primo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare:

a) nella compilazione dattiloscritta, secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, di schede di catalogo, integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche (scheda E1);

b) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative a manoscritti, incunabili, cinquecentine, stampe, carte geografiche, manoscritti musicali e musica a stampa, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 2, lettera e), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e successive modificazioni;

c) nell'elaborazione di relazioni comportanti un articolato studio storico-scientifico;

d) nella predisposizione di rilievi grafici, espressi in tavole relativi a manufatti architettonici, o a parte di essi, comprendenti piante, prospetti ed eventuali sezioni;

e) nella redazione dattiloscritta di elaborati comprendenti — secondo articolazioni diverse in relazione all'epoca e al tipo dei documenti — registro, descrizione, indicazioni bibliografiche e trascrizione di fondi diplomatici, di protocolli notarili ed altra notevole documentazione d'archivio;

f) nella compilazione dattiloscritta dei dati di rilevamento dei singoli documenti costituenti determinate unità o serie archivistiche di data non posteriore all'anno 1810 (inventario analitico);

g) nella compilazione dattiloscritta di schede relative a documenti di data non posteriore all'anno 1810, i cui dati confluiranno nell'inventario archivistico previsto al punto d) del successivo articolo 5 (scheda E2);

h) nella compilazione dattiloscritta delle schede descritte alle precedenti lettere a) e b) e degli elaborati di cui alla precedente lettera e), integrati per ragioni di completezza e chiarificazione, da allegati (disegni, tabelle comparative, relazioni sintetiche, relazioni elaborate, analisi statistiche, documentazioni fotografiche e simili);

i) nella raccolta, verifica e ordinamento di schede già facenti parte di cataloghi di biblioteche anche ai fini della loro pubblicazione sotto forma di bibliografie.

Art. 5.

Le prestazioni conseguenti alle collaborazioni cui si fa riferimento al secondo comma dell'art. 2 del presente regolamento potranno consistere, in particolare:

a) nella compilazione dattiloscritta di schede con i dati identificativi essenziali di rilevamento dei singoli beni, eventualmente integrate dalla compilazione di una o più schede fotografiche (scheda R1);

b) nel completamento o revisione di schede già facenti parte integrante di schedari e/o inventari di biblioteche, musei, collezioni, raccolte storico-artistiche e simili (scheda R2);

c) nella rappresentazione grafica di beni;

d) nella compilazione dattiloscritta dei dati identificativi essenziali della documentazione costituente la sezione storica degli archivi (inventario archivistico), comprese le necessarie operazioni preliminari di ordinamento della medesima secondo il metodo storico, con esclusione dei documenti e delle operazioni che per caratteristiche proprie richiedono analisi primaria specialistica;

e) nella compilazione dattiloscritta di schede di catalogo relative a volumi a stampa di epoca posteriore al sec. XVI e a documenti sonori e visivi, a periodici ed altri documenti scritti, redatte secondo la normativa dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e secondo i criteri di cui all'art. 2, lettera e), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e successive modificazioni (scheda R3);

f) nella compilazione dattiloscritta delle schede di catalogo di cui al precedente punto e), comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui le schede si riferiscono;

g) nella compilazione dell'inventario di biblioteca ed eventualmente degli schedoni amministrativi per i periodici e le opere in continuazione, ovvero dei soli schedoni amministrativi, contenenti i dati identificativi essenziali e lo stato di conservazione dei singoli documenti che compongono una raccolta bibliografica, comprese le relative operazioni preliminari di ordinamento delle raccolte dei documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono;

h) nel rilevamento o nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, dei dati relativi ai singoli documenti cui l'inventario e/o gli schedoni si riferiscono;

i) nella rilevazione e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, dei dati catalografici relativi ai documenti di cui al precedente punto e);

1) nella verifica e nella registrazione, avvalendosi del sistema informativo di cui alla legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10, di schede già facenti parte integrante di cataloghi di biblioteche, ivi comprese le schede relative ai documenti di cui al precedente articolo 4, lettera h)».

2. Il primo comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., modificato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., è sostituito dal seguente:

«Per le prestazioni di cui alle lettere a) e g) dell'art. 4 e a), b) ed e) dell'art. 5 del presente regolamento il compenso è rapportato al costo unitario per scheda, valutato in ragione del tempo mediamente necessario per la compilazione, come previsto dall'allegata tabella A), e del compenso orario fissato in ragione di L. 24.000 + I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede riconducibili all'ambito della ricognizione e in ragione di L. 37.000 + I.V.A., qualora dovuta, per ogni ora, per schede rientranti nel campo della elaborazione scientifica».

3. La tabella A) allegata al decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 21 aprile 1981, n. 10-50/Leg., sostituita con decreto del Presidente della Giunta Provinciale 24 gennaio 1989, n. 1-69/Leg., è sostituita dalla seguente:

(Omissis).

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Presidente della giunta provinciale:
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1994
Registro n. 3, foglio n. 161

94R1016

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie, concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 357.000		- annuale	L. 85.000	
- semestrale	L. 195.500		- semestrale	L. 45.500	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 65.500		- annuale	L. 192.500	
- semestrale	L. 46.000		- semestrale	L. 106.500	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 200.000		- annuale	L. 687.000	
- semestrale	L. 109.000		- semestrale	L. 379.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materia 1995.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 61.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 7 0 9 5 *

L. 2.600